



Città di Lucca

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI
APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO
INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI
REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**

(approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 41 del 27/04/2021)

(modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 22/02/2022)

(modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 13/02/2024)

Indice

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
<u>Titolo I – Oggetto del Regolamento.....</u>	<u>5</u>
Art. 1 – Istituzione del Canone.....	5
Art. 2 – Oggetto del regolamento.....	5
Art. 3 – Definizione delle occupazioni di suolo pubblico.....	5
Art. 4 – Concessione di occupazione del suolo pubblico.....	6
Art. 5 – Definizione delle tipologie di pubblicità.....	7
Art. 6 – Autorizzazione degli impianti pubblicitari.....	7
Art. 7 – Tipologie di impianti pubblicitari.....	8
Art. 8 – Domanda di concessione di suolo pubblico o autorizzazione all’installazione di mezzi pubblicitari.....	9
Art. 9 – Istruttoria delle domande.....	10
Art. 10 – Rilascio dell’atto di concessione o di autorizzazione.....	11
Art. 11 – Revoca della concessione o dell’autorizzazione.....	12
Art. 12 – Obblighi del concessionario.....	12
Art. 13 – Subentro.....	13
Art. 14 – Rinuncia alla concessione o all’autorizzazione.....	13
Art. 15 – Decadenza della concessione o dell’autorizzazione.....	13
Art. 16 – Rinnovo.....	14
Art. 17 – Divieto temporaneo di occupazione.....	14
Art. 18 – Concessioni di suolo pubblico per l’esercizio del commercio.....	14
Art. 19 – Disposizioni per particolari fattispecie di occupazione.....	15
Art. 20 – Esecuzione dei lavori ed opere.....	15
Art. 21 – Autorizzazione di lavori.....	15
<u>Titolo II – Disposizioni in materia di diffusione di messaggi pubblicitari.....</u>	<u>15</u>
Art. 22 – Criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti.....	15
Art. 23 – Pubblicità rilevanti ai fini dell’applicazione del Canone.....	16
Art. 24 – Limitazioni e divieti.....	16
Art. 25 – Dichiarazione del messaggio pubblicitario.....	17
Capo II – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	18
<u>Titolo I – Disposizioni generali.....</u>	<u>18</u>
Art. 26 – Natura del canone.....	18
Art. 27 – Clausola di invarianza di gettito.....	18
Art. 28 – Presupposto applicativo.....	19
Art. 29 – Omnicomprensività del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari.....	19
Art. 30 – Soggetto obbligato al versamento del Canone.....	19
Art. 31 – Soggetto legittimato alla riscossione del Canone.....	20
Art. 32 – Suddivisione del territorio comunale e classe di appartenenza.....	20
Art. 33 – Criteri di determinazione del Canone.....	20
Art. 34 – Calcolo della base imponibile.....	21
Art. 35 – Tariffe.....	22
Art. 36 – Riduzioni e agevolazioni.....	22
Art. 37 – Esenzioni.....	23
Art. 38 – Maggiorazioni.....	25
Art. 39 – Pagamento del Canone.....	25
Art. 40 – Omessi pagamenti e rimborsi.....	26
Art. 41 – Indennità.....	26
Art. 42 – Sanzioni amministrative per occupazioni e diffusioni abusive.....	26
Art. 43 – Rimborsi e compensazioni.....	26
Art. 44 – Riscossione coattiva.....	27

<u>Titolo II – Particolari fattispecie soggette a Canone.....</u>	<u>26</u>
<u>Art. 45 – Occupazioni temporanee stagionali degli esercizi di somministrazione – Installazioni temporanee stagionali.....</u>	<u>27</u>
<u>Art. 46 – Occupazioni temporanee stagionali degli esercizi di somministrazione – Modalità di occupazione.....</u>	<u>27</u>
<u>Art. 47 – Caratteristiche delle occupazioni dei pubblici esercizi.....</u>	<u>28</u>
<u>Art. 48 – Divieto di occupazione per gli esercizi di vicinato e artigianali.....</u>	<u>28</u>
<u>Art. 49 – Ambiti speciali.....</u>	<u>28</u>
<u>Art. 50 – Occupazione con impianti di distribuzione carburante.....</u>	<u>28</u>
<u>Art. 51 – Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici.....</u>	<u>29</u>
<u>Art. 52 – Attività Edile.....</u>	<u>29</u>
<u>Art. 53 – Occupazione del sottosuolo.....</u>	<u>29</u>
<u>Art. 54 – Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari.....</u>	<u>29</u>
<u>Art. 55 – Freccie direzionali.....</u>	<u>29</u>
<u>Art. 56 – Occupazioni con stazioni radio base per i servizi di telefonia mobile.....</u>	<u>30</u>
<u>Titolo III – Disciplina del servizio di pubbliche affissioni.....</u>	<u>31</u>
<u>Art. 57 – Oggetto.....</u>	<u>31</u>
<u>Art. 58 – Tipologia e Superficie degli impianti.....</u>	<u>31</u>
<u>Art. 59 – Ripartizione della superficie e degli impianti.....</u>	<u>32</u>
<u>Art. 60 – Canone per le pubbliche affissioni.....</u>	<u>32</u>
<u>Art. 61 – Maggiorazioni del Canone.....</u>	<u>32</u>
<u>Art. 62 – Riduzioni del canone sulle pubbliche affissioni.....</u>	<u>32</u>
<u>Art. 63 – Esenzioni del diritto.....</u>	<u>32</u>
<u>Art. 64 – Modalità per le pubbliche affissioni.....</u>	<u>33</u>
<u>Art. 65 – Vigilanza.....</u>	<u>34</u>
<u>Capo III – CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE.....</u>	<u>34</u>
<u>Titolo I – Disposizioni generali.....</u>	<u>34</u>
<u>Art. 66 – Natura del canone.....</u>	<u>34</u>
<u>Art. 67 – Presupposto applicativo.....</u>	<u>34</u>
<u>Art. 68 – Soggetto obbligato al versamento del Canone.....</u>	<u>34</u>
<u>Art. 69 – Soggetto legittimato alla riscossione del Canone.....</u>	<u>34</u>
<u>Art. 70 – Suddivisione del territorio comunale e classe di appartenenza.....</u>	<u>35</u>
<u>Art. 71 – Rinvii.....</u>	<u>35</u>
<u>Art. 72 – Criteri di determinazione del Canone.....</u>	<u>35</u>
<u>Art. 73 – Calcolo della base imponibile.....</u>	<u>35</u>
<u>Art. 74 – Tariffe.....</u>	<u>35</u>
<u>Art. 75 – Tariffe per occupazione relativa a parti del giorno.....</u>	<u>35</u>
<u>Art. 76 – Riduzioni.....</u>	<u>35</u>
<u>Art. 77 – Pagamento del Canone.....</u>	<u>36</u>
<u>Art. 78 – Omessi pagamenti.....</u>	<u>36</u>
<u>Art. 79 – Indennità.....</u>	<u>36</u>
<u>Art. 80 – Sanzioni amministrative per occupazioni abusive.....</u>	<u>36</u>
<u>Art. 81 – Rimborsi e compensazioni.....</u>	<u>37</u>
<u>Art. 82 – Riscossione coattiva.....</u>	<u>37</u>
<u>Capo IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.....</u>	<u>37</u>
<u>Titolo I – Disposizioni finali e transitorie.....</u>	<u>37</u>
<u>Art. 83 – Disposizioni finali.....</u>	<u>37</u>
<u>Art. 84 – Disposizioni transitorie.....</u>	<u>37</u>
<u>Titolo II – Entrata in vigore.....</u>	<u>37</u>

<u>Art. 85 – Entrata in vigore.....</u>	<u>38</u>
---	-----------

ALLEGATI

<u>ALLEGATO A – Suddivisione del territorio comunale ai fini del presupposto relativo all’occupazione di suolo pubblico - Art. 32, comma 2.....</u>	<u>39</u>
<u>ALLEGATO B – Aree oggetto di maggiorazione della tariffa standard ai fini del presupposto relativo alla diffusione dei messaggi pubblicitari – Art. 38, comma 1, lettera e).....</u>	<u>40</u>
<u>ALLEGATO C – Ambiti Speciali.....</u>	<u>41</u>
<u>ALLEGATO D – Disciplina elementi di arredo.....</u>	<u>44</u>

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I – Oggetto del Regolamento

Art. 1 – Istituzione del Canone

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 816 e 837, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Art. 2 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e ss. modifiche ed integrazioni, disciplina i Canoni di cui all'art. 1.
2. Il presente Regolamento disciplina:
 - a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
 - b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
 - c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
 - d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
 - e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
 - f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
 - g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, nè superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 3 – Definizione delle occupazioni di suolo pubblico

1. Con il termine “*suolo pubblico*” s'intende il suolo e relativo soprasuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Per l'occupazione del suolo pubblico si osservano le norme del presente Regolamento.
3. Le occupazioni di suolo pubblico si distinguono in temporanee e permanenti:
 - a. **sono temporanee** le occupazioni di durata inferiore all'anno, comprese le occupazioni occasionali, fatta eccezione per i cantieri edili e stradali, per i quali l'occupazione è da intendersi temporanea indipendentemente dalla durata.
 - b. **sono permanenti:**
 - I. le occupazioni di carattere stabile aventi durata superiore o uguale all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti, potendo consistere nella semplice disponibilità dell'area o dello spazio medesimi.
 - II. le occupazioni per passi carrabili disciplinate nel presente regolamento e, per quanto compatibile, dal Regolamento Comunale per i Passi Carrabili.
4. Si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al canone:
 - a. chioschi, edicole, casotti e simili;
 - b. pensiline, vetrinette porta insegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci o simili superiori a mezzo metro quadrato o lineare in relazione alla medesima area di riferimento,

- individuata quest'ultima in base all'atto di concessione nel suo complesso, prendendo a riferimento tutte le eventuali diverse occupazioni della stessa tipologia in esso previste;
- c. isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;
 - d. occupazioni del suolo o degli spazi sovrastanti o sottostanti alla pubblica area con condutture, cavi ed impianti, ivi compresi quelli adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas, dell'acqua potabile, gestito in regime di concessione amministrativa, oppure a scopo industriale o irriguo. condutture per energia elettrica e simili; occupazioni con pali di legno, di ferro, cemento, travi o tralicci.
 - e. occupazioni di suolo o sottosuolo di pubblica area con distributori di carburante e relativi serbatoi , con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari.
 - f. spazi per autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;
5. Sono considerate occupazione temporanee e quindi soggette al pagamento del relativo canone:
- a. steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili, ed ogni altra occupazione per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali;
 - b. banchi, veicoli, mostre, vetrine, stands pubblicitari;
 - c. tende solari per il periodo di esposizione, esposizione di merci: su pubblica via, marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all'intero di mercati;
 - d. parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;
 - e. tavoli e sedie, ombrelloni, portalamпада, recinti di piante ornamentali, od altro all'esterno dei pubblici esercizi, o attività artigianali o industriali;
 - f. pali porta insegne réclame o simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, binari Decauville, striscioni pubblicitari;
 - g. parti sporgenti delle tende poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche già occupate;
 - h. mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico o scarico .
6. Il provvedimento di concessione disciplina gli obblighi e le attività del concessionario connessi all'utilizzazione del suolo o spazio pubblico.
7. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare grave intralcio al traffico dei veicoli e pedoni.
8. Non sono soggette ad alcun provvedimento concessorio comunale le occupazioni di aree private aperte al pubblico, è fatta salva la necessità di autorizzazione all'effettuazione della pubblicità per le occupazioni con impianti pubblicitari, nonché la necessità di autorizzazione per le occupazioni che incidono sul decoro urbano effettuate su aree private che abbiano affaccio su aree pubbliche.
9. L'occupazione è considerata abusiva quando:
- a. è effettuata in maniera difforme rispetto all'atto di concessione o in assenza della stessa;
 - b. si protrae oltre il termine di scadenza della concessione senza che sia intervenuto il rinnovo o la proroga della stessa;
 - c. non sia stato eseguito il pagamento.
10. L'Amministrazione Comunale procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità dalla stessa o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

Art. 4 – Concessione di occupazione del suolo pubblico

1. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico senza specifica concessione rilasciata dai competenti uffici comunali su richiesta dell'interessato.
2. Sono soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge.
3. La concessione non è richiesta per le occupazioni di pronto intervento che non modificano la circolazione. Se l'occupazione interessa la sede stradale l'interessato ha l'obbligo di osservare gli artt. 30 e

seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate a titolo temporaneo in occasione dei mercati da parte di coloro che sostituiscono provvisoriamente i titolari assenti. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone vale come titolo.

4. L'autorizzazione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme.
5. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.
6. Nel caso di cui al precedente comma oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta dell'occupazione all'ufficio di Polizia Municipale. L'Ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 42 del presente Regolamento.
7. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.
8. Le richieste di concessione di suolo pubblico per l'effettuazione di eventi inseriti nei calendari comunali hanno la precedenza e la preferenza rispetto alle altre.
9. Con l'avviso periodico per la presentazione delle proposte di evento da inserire nel Calendario Comunale, potranno essere definiti indirizzi e criteri per limitare – nel Centro Storico e nel medesimo periodo - la concessione di suolo pubblico ad eventi di contenuto analogo.
10. Le occupazioni richieste per conto del Comune non comportano il pagamento del canone né dei diritti di istruttoria.

Art. 5 – Definizione delle tipologie di pubblicità

1. L'installazione di impianti pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari può essere temporanea/giornaliera o permanente:
 - a. Temporanea o giornaliera: quando è inferiore all'anno solare;
 - b. Permanente: quando è superiore o uguale all'anno solare.
2. L'installazione di impianti pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari è considerata abusiva quando:
 - a. è effettuata in maniera difforme rispetto all'atto di autorizzazione o in assenza della stessa;
 - b. si protrae oltre il termine di scadenza dell'autorizzazione senza che sia intervenuto il rinnovo o la proroga della stessa;
 - c. non sia stato eseguito il pagamento.
3. L'amministrazione Comunale procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalla stessa o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Art. 6 – Autorizzazione degli impianti pubblicitari

1. Le esposizioni pubblicitarie di cui all'art. 23, del Codice della Strada di cui al Dlgs. n. 285/1992, come definite dall'art. 47 del D.P.R. n.495/1992 (Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada) nonché tutte le altre tipologie di pubblicità come definite nel presente regolamento sono soggette ad autorizzazione, fatto salvo quanto previsto per le fattispecie di cui all'art. 25, comma 7.
2. Gli impianti e i mezzi pubblicitari che non siano stati preventivamente autorizzati o che sono installati in violazione delle disposizioni normative applicabili devono essere rimossi con spese a carico dell'utente.

Art. 7 – Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

- a. Insegna di esercizio: contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi
- b. Insegna pubblicitaria: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.
- c. Pubblicità su veicoli e natanti: pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.
- d. Pubblicità con veicoli d'impresa: pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.
- e. Pubblicità varia: per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riprodottrici messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.
- f. Impianti pubblicitari: per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.
- g. Impianto pubblicitario di servizio: manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
- h. Impianto di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.
- i. Preinsegna: scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
- j. Cartello: manufatto supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia

tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. Le caratteristiche dei cartelli sono stabilite dall'articolo 48, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Art. 8 – Domanda di concessione di suolo pubblico o autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, il suolo pubblico o le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio è tenuto a presentare apposita domanda al Comune.
2. E' parimenti tenuto a presentare domanda al Comune chi intende installare mezzi pubblicitari su aree pubbliche o aree private gravate da servitù di pubblico passaggio o diffondere messaggi visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale
3. Il procedimento di rilascio della concessione è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni del codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990 n. 241.
4. La domanda deve essere presentata, nel rispetto della normativa dell'Imposta di bollo, salvo casi di esenzione dalla stessa, utilizzando il portale STAR in dotazione al Comune di Lucca e accessibile dal portale *web* istituzionale dell'Ente;
5. La domanda per l'occupazione di suolo pubblico deve contenere:
 - a. l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale, del codice fiscale, nonché di tutti i dati che identificano fiscalmente l'attività esercitata dal richiedente. In caso di soggetti privi, totalmente o parzialmente, di capacità di agire e per i soggetti diversi dalle persone fisiche è necessaria anche l'indicazione dei dati di cui al periodo precedente del soggetto che li rappresenta ai fini di legge;
 - b. l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare, la specifica individuazione dell'occupazione e la sua misura espressa in metri quadrati o metri lineari, quando richiesto dalla tipologia di occupazione;
 - c. l'oggetto della occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
 - d. la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
 - e. la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo, di istruttoria e di rimborso per danni di cui art. 10, comma 7, del presente Regolamento, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.
6. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica richiesta per una completa istruttoria della domanda stessa. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
7. E' inoltre condizione di procedibilità delle domande la dimostrazione dell'avvenuta sottoscrizione del contratto relativo all'erogazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in tutti i casi in cui l'attivazione dello stesso sia prevista obbligatoriamente. Il richiedente dovrà indicare nella domanda il codice utente attribuito dal gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
8. La domanda per l'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari o alla diffusione di messaggi pubblicitari deve contenere:
 - a. l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale, del codice fiscale, nonché di tutti i dati che identificano fiscalmente l'attività esercitata dal richiedente. In caso di soggetti privi, totalmente o parzialmente, di capacità di agire e per i soggetti diversi dalle persone fisiche è necessaria anche l'indicazione dei dati di cui al periodo precedente del soggetto che li rappresenta ai fini di legge;

- b. l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario, espressa in metri quadrati, che si richiede di esporre;
 - c. la descrizione del messaggio, la durata;
 - d. la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento ivi incluse, per gli impianti pubblicitari posizionati lungo le strade, quelle previste dall'Art. 23 e seg.ti del Codice della Strada di cui al D.lgs. n. 285/1992 e dall'Art. 47 e seg.ti del D.P.R. n.495/1992 (Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada);
 - e. la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo, di istruttoria e di rimborso per danni di cui art. 10, comma 7, del presente Regolamento, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.
9. La concessione all'occupazione del suolo e l'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari o all'esposizione di messaggi pubblicitari è necessaria anche qualora quest'ultima non sia soggetta al pagamento del canone.
10. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda è unica e contiene tutti gli elementi richiesti dai commi 4 e 6 del presente articolo. In tal caso il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria viene rilasciata previa acquisizione del provvedimento che autorizza l'occupazione del suolo.
11. Il Comune di Lucca mette a disposizione degli utenti i modelli di domanda sul proprio sito istituzionale, al fine di agevolare la compilazione delle domande.
12. Il deposito cauzionale è richiesto dall'Amministrazione quando l'effettuazione dell'occupazione, l'installazione degli impianti pubblicitari o la diffusione del messaggio può arrecare danni a strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione non produce interessi e viene trattenuta a garanzia del corretto adempimento di gli obblighi che vengono imposti al destinatario con il provvedimento di concessione o autorizzazione, compreso anche il pagamento del canone disciplinato dal presente regolamento. La cauzione è restituita entro il termine di 60 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del corretto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda di restituzione del concessionario che abbia concluso l'occupazione. In luogo della cauzione il soggetto che ha presentato la domanda può presentare una fideiussione bancaria o assicurativa senza preventiva escussione del debitore principale per un importo almeno pari al deposito cauzionale determinato dall'Ufficio competente o altra garanzia equipollente prevista dalla Legge.

Art. 9 – Istruttoria delle domande

1. L'Ufficio competente alla ricezione della domanda, verificata la regolarità formale della stessa, la trasmette per l'istruttoria all'Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale e ad ogni altro Ufficio o Ente che si renda necessario in base alla particolarità della domanda. Gli uffici competenti sono individuati sulla base dell'organigramma e funzionigramma gestionale.
2. All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della Legge 241/1990 viene reso noto l'avvio del procedimento, l'unità organizzativa, il nome del responsabile del procedimento ed il termine di conclusione.
3. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione e l'autorizzazione di occupazione, si provvede entro il termine di 30 giorni. In caso di richiesta di pareri all'Ufficio o all'Ente competente a rilasciarli, il termine per il rilascio della concessione o dell'autorizzazione è sospeso fino alla trasmissione del parere richiesto. Decorso 20 giorni dalla richiesta del parere senza che vi sia stata risposta, l'Ufficio competente procede indipendentemente dall'espressione del parere e il termine del procedimento iniziale riprende a decorrere, salvo i casi in cui le disposizioni di legge in materia di procedimenti amministrativi dispongano diversamente.
4. Gli interessati possono motivatamente richiedere, previo pagamento dei diritti d'urgenza nella misura stabilita ai sensi del successivo art. 35, l'esame urgente della domanda alla quale, qualora ricorrano

i presupposti, segue l'adozione del provvedimento di concessione entro quarantotto ore.

5. In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

6. Nel caso in cui la domanda non sia corredata di tutti i documenti necessari per l'istruttoria contenenti informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, il Responsabile del Procedimento ne fa richiesta scritta all'interessato entro 10 giorni dal ricevimento della domanda stessa, assegnando un termine ragionevole per provvedere alla regolarizzazione o interpretazione. I termini per la conclusione del Procedimento restano sospesi e riprendono a decorrere dalla data di regolarizzazione o ricevimento della documentazione integrativa. Qualora l'interessato non provveda nei termini assegnati la domanda è respinta.

7. L'occupazione del suolo pubblico, l'installazione di impianti pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al presente Regolamento è sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, delle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.

8. La concessione di suolo pubblico e l'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari o alla diffusione dei messaggi pubblicitari sarà rilasciata dall'Ufficio competente ai sensi delle disposizioni sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, previo consenso della competente autorità, qualora i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nella quali esistono vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali.

9. Al termine dell'istruttoria il Responsabile del procedimento, acquisiti tutti i pareri richiesti, conclude il procedimento amministrativo trasferendo gli atti al Dirigente competente all'adozione del provvedimento finale proponendo il provvedimento, sia esso di accoglimento o di diniego della domanda.

Art. 10 – Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione

1. L'atto di concessione all'occupazione o l'atto di autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari o alla diffusione di messaggi pubblicitari deve avere necessariamente forma scritta.

2. L'Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, in base alle proprie competenze, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione di suolo pubblico o di autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari o alla diffusione di messaggi pubblicitari.

3. Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione è subordinato:

a. in via obbligatoria:

I. al rispetto delle disposizioni in materia di imposta di bollo;

II. pagamento dei diritti relativi all'atto e delle eventuali altre spese relative;

III. al corretto adempimento degli obblighi relativi ad altra concessione o autorizzazione, in caso di mancato adempimento, alla preventiva regolarizzazione rispetto agli stessi;

IV. all'assenza di provvedimenti di decadenza di un precedente titolo;

b. solo quando espressamente richiesto dall'Amministrazione:

I. rimborso delle spese di sopralluogo;

II. versamento del deposito cauzionale.

4. L'atto di concessione di suolo pubblico, oltre all'indicazione del destinatario del provvedimento amministrativo, contiene i seguenti elementi:

a. la durata della occupazione;

b. la misura dello spazio concesso e il motivo dell'occupazione;

c. le condizioni alle quali il Comune subordina l'efficacia della concessione;

d. indicazione degli obblighi specifici del concessionario;

5. L'atto di autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari o alla diffusione di messaggi pubblicitari, oltre all'indicazione del destinatario del provvedimento amministrativo, contiene i seguenti elementi:

a. per ogni mezzo pubblicitario o per ogni esposizione autorizzata: tipologia, superficie espressa in metri quadrati e contenuto del messaggio pubblicitario;

- b. la misura ed indicazione dell'area pubblica o privata su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c. la durata dell'autorizzazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d. gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
6. Ogni atto di concessione o autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni ad autorizzazioni.
 7. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:
 - a. a termine, per la durata massima di anni 29, fatto salvo quanto previsto dall'art. 53, comma 6, del D.P.R. n.495/1992 (Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada) che fissa in tre anni, rinnovabili, la validità dell'autorizzazione all'installazione di cartelli, insegne di esercizio o mezzi pubblicitari di cui all'art 23 comma 4 del Codice della Strada;
 - b. senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c. con l'obbligo del destinatario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
 8. Al termine della concessione o dell'autorizzazione - qualora la stessa non venga rinnovata - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.
 9. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni), oltre all'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche), l'occupante è in ogni caso tenuto a non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, rimanendo in capo allo stesso ogni responsabilità derivante dall'esercizio dell'occupazione .

Art. 11 – Revoca della concessione o dell'autorizzazione

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico e l'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari o alla diffusione di messaggi pubblicitari è sempre revocabile o modificabile, da parte dell'Amministrazione, per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata, se non per necessità dei pubblici servizi.
2. La revoca dà diritto alla restituzione del Canone pagato in anticipo, in proporzione al periodo di concessione non fruito, esclusi interessi e qualsiasi altra indennità, salvo quanto disposto dall'art. 21 *quinquies* della L. n. 241/1990 ove applicabile. Se alla data della revoca l'occupazione non è ancora iniziata il canone eventualmente versato deve essere integralmente restituito.
3. La revoca dà diritto alla restituzione della cauzione o allo svincolo della garanzia solo dopo che il competente Ufficio Comunale ha fatto le opportune verifiche in merito allo stato dell'arte delle strutture pubbliche.
4. Gli oneri di emissione del provvedimento non sono mai rimborsabili.

Art. 12 – Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e le autorizzazioni sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione o il trasferimento.
2. E' fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
3. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni all'opera pubblica in suo godimento, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.
4. Il concessionario deve utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi, dovendo provvedere alla sua pulizia oltre che, qualora presenti, alla manutenzione e pulizia degli elementi di arredo, restando responsabile dei danni eventualmente provocati a persone e/o cose dal mancato rispetto di tali obblighi.
5. Il titolare della occupazione è altresì responsabile dei danni a cose e/o a persone in relazione alla

attività condotta sull'area in concessione.

Art 13 – Subentro

1. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 15 (quindici) giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 8, del presente Regolamento.
2. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
3. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
4. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Art. 14 – Rinuncia alla concessione o all'autorizzazione

1. Il destinatario del provvedimento di concessione o autorizzazione può sempre rinunciare allo stesso mediante comunicazione trasmessa al Comune con le medesime modalità ammesse per la presentazione della domanda. La rinuncia deve essere comunicata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è cessata l'occupazione, l'installazione o la diffusione e comunque almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione o dell'autorizzazione. L'interruzione dell'occupazione, dell'installazione o della diffusione del messaggio non comporta rinuncia alla stessa.
2. La rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e dell'eventuale deposito cauzionale. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione. Se la rinuncia interviene prima dell'inizio dell'occupazione, dell'installazione o della diffusione del messaggio, il canone è rimborsato in maniera integrale.
3. La rinuncia dà diritto alla restituzione della cauzione o allo svincolo della garanzia solo dopo che l'Ufficio Comunale ha fatto le opportune verifiche in merito allo stato dell'arte delle strutture pubbliche.
4. Gli oneri di emissione del provvedimento non sono mai rimborsabili.

Art. 15 – Decadenza della concessione o dell'autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:
 - a. le reiterate violazioni, da parte del concessionario, dei collaboratori o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b. la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - c. l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
 - d. la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 (trenta) giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei 5 (cinque) giorni successivi nel caso di occupazione temporanea. Il termine di 30 giorni può essere prorogato, su richiesta, per una sola volta e non oltre i 30 giorni;
 - e. il mancato pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previa notificazione di apposito atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali *ex art. 1, comma 792 e ss., della legge 27 dicembre 2019, n. 160*. La notificazione dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali è preceduta da una richiesta di pagamento trasmessa a mezzo posta elettronica, anche certificata, del concessionario o di un professionista da quest'ultimo incaricato, con la quale viene assegnato un termine di 15 giorni per la regolarizzazione della posizione. La trasmissione del sollecito non è obbligatoria

qualora l'indirizzo di posta elettronica non sia recuperabile dalla documentazione prodotta oppure da pubblici registri liberamente accessibili da parte del soggetto competente alla riscossione del canone. Il concessionario si considera adempiente dopo il pagamento di quanto richiesto con il sollecito o con l'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali o fintanto che non risulti decaduto dall'eventuale piano di rateazione;

f. nel caso di accertata difformità delle modalità di occupazione rispetto al contenuto del provvedimento rilasciato, previa contestuale diffida ed agli esiti della mancata conformazione alla medesima nei termini, rispettivamente, di:

I. 24 ore qualora si tratti di occupazione estesa oltre il perimetro autorizzato;

II. 15 giorni qualora le modalità di occupazione risultino difformi rispetto al progetto presentato.

2. Nel caso di decadenza della concessione disposta ai sensi del comma 1, al trasgressore ed agli obbligati in solido non potrà essere rilasciata alcuna nuova concessione di suolo pubblico per i successivi 90 giorni e non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone dovuto per il periodo di occupazione di cui alla autorizzazione né, tanto meno, a qualsiasi altra forma di indennizzo.

3. Con la decadenza viene concesso un termine per la remissione in pristino dell'area pubblica.

4. La decadenza è dichiarata dal dirigente e non dà diritto al rimborso dei diritti di istruttoria e del canone già pagato rapportato al periodo di mancato avvio dell'occupazione né, tanto meno, a qualsiasi altra forma di indennizzo.

5. La decadenza dalla concessione o dall'autorizzazione è dichiarata in forma scritta e notificata al destinatario della concessione o dell'autorizzazione.

Art. 16 – Rinnovo

1. I provvedimenti di concessione o di autorizzazione possono essere rinnovati alla scadenza previa presentazione, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, di apposita domanda con le stesse modalità e gli stessi requisiti previsti all'art. 8, del presente Regolamento, indicando anche i riferimenti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per il quale viene chiesto il rinnovo. L'istruttoria del rinnovo è disciplinata dalle medesime disposizioni previste per il primo rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione.

2. Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'obbligo di presentare, entro il termine di 15 (quindici) giorni prima della scadenza o, se inferiore, entro un numero di giorni precedenti alla scadenza pari alla metà del periodo di occupazione o diffusione concesso o autorizzato arrotondato per eccesso all'unità, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione ed allegando la copia della ricevuta di versamento del Canone per l'occupazione già in essere. La proroga può essere fatta fino a 2 (due) volte.

3. Il mancato pagamento del Canone costituisce diniego per il rinnovo.

4. Il rinnovo costituisce un nuovo provvedimento di concessione.

Art. 17 – Divieto temporaneo di occupazione

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art. 18 – Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio

1. Le concessioni e le autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni della Legge 31 marzo 1998 n. 114 e s.m.i. ed in particolare della L.R. 62/2018 "Codice del Commercio", nonché di eventuali regolamenti dell'ente locale.

2. Nella pianificazione commerciale di cui alla L.R. 62/2018 possono essere individuate le aree pubbliche sulle quali è eventualmente vietato il commercio in forma itinerante, così come, nel rispetto del comma 9 bis all'art.43 della L.R. 62/2018, nei nuovi mercati, fiere, fiere promozionali e nei posteggi resisi liberi in tali manifestazioni, possono essere individuati particolari specializzazioni merceologiche, oppure può essere limitata la vendita di particolari prodotti.

Art. 19 – Disposizioni per particolari fattispecie di occupazione

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale
2. A coloro che esercitano il commercio ambulante in forma itinerante si applicano le specifiche disposizioni previste nel piano del commercio su aree pubbliche del comune di Lucca e dal relativo Regolamento. Ai c.d. artisti di strada si applica quanto disposto dal vigente “Regolamento in materia di esercizio dell'arte di strada” approvato con deliberazione di C.C. n. 99 del 29/11/2018 nonché quanto previsto dalla deliberazione di G.C. n. 1 del 08/01/2019 in materia di individuazione delle zone per le esibizioni, definizione orari e modalità di esecuzione.
3. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad un giorno solare.
4. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione. Per motivi di estetica e decoro il Responsabile del Servizio competente può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato. Il Responsabile del Servizio competente, emana le disposizioni specifiche per la collocazione delle tende e dei tendoni.
5. Per ragioni di arredo urbano l'Ufficio Tecnico Comunale può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
6. Le autorizzazioni e le concessioni relative vengono rilasciate in conformità al Regolamento Edilizio Comunale che disciplina la materia.
7. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro di pertinenza Comunale, l'Amministrazione si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 20 – Esecuzione dei lavori ed opere

1. Quando, per l'esecuzione di lavori e di opere, sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, o con l'installazione di macchinari, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Art. 21 – Autorizzazione di lavori

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Titolo II – Disposizioni in materia di diffusione di messaggi pubblicitari

Art. 22 – Criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti

1. Il piano generale degli impianti, strumento indispensabile per un corretto controllo sull'assetto urbanistico, dovrà disciplinare l'installazione sia dei mezzi pubblicitari esterni sia degli impianti per le affissioni.
2. Il piano stabilisce inoltre i seguenti punti fondamentali:
 - a) la tipologia degli impianti di cui consentire l'installazione. Ogni tipologia di impianti pubblicitari potrà essere installata sul territorio comunale, nel rispetto dei limiti alla loro installazione individuati dalle disposizioni normative e dallo stesso Piano Generale degli Impianti;
 - b) le eventuali deroghe alle norme del codice della strada per l'installazione degli impianti;
 - c) i criteri per il collocamento degli impianti sugli edifici e lungo le strade del territorio comunale;
 - d) le norme per la richiesta, il rilascio e la revoca dell'installazione degli impianti da parte degli interessati, nonché le norme sulla loro manutenzione e sostituzione;
 - e) le caratteristiche grafiche dei mezzi pubblicitari, le tecniche ed i materiali di realizzazione degli

- impianti nonché le relative dimensioni massime consentite;
- f) la disciplina dell'utilizzo della illuminazione;
 - g) l'individuazione degli spazi per le pubbliche affissioni anche su beni privati, previo consenso, anche tacito, dei rispettivi proprietari, nonché la possibilità di utilizzo delle pareti di armature, delle recinzioni, dei ponteggi, ecc., di carattere provvisorio.
3. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto dall'anno successivo, a seguito delle variazioni intervenute nello sviluppo demografico, economico, edilizio, ecc. del comune.
4. L'installazione degli impianti resta comunque subordinata al conseguimento della autorizzazione edilizia che può essere negata per motivi estetico-ambientali.

Art. 23 – Pubblicità rilevanti ai fini dell'applicazione del Canone

1. Ai fini dell'applicazione del Canone di diffusione di messaggi pubblicitari sono rilevanti i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato ovvero diffusi allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, nell'esercizio di un'attività economica; tale è da ritenersi lo scambio di beni e la produzione di servizi effettuati nell'esercizio di un'impresa o di arti e professioni, nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.

Art. 24 – Limitazioni e divieti

1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è ammessa la diffusione di messaggi pubblicitari nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. L'autorizzazione al posizionamento di mezzi pubblicitari sulle strade è soggetta all'applicazione delle seguenti norme:
- a. Art. 23, del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
 - b. Artt. da 47 a 56, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
3. Per la pubblicità apposta sui veicoli trovano applicazione:
- a. l'art. 23, comma 2, del codice della strada emanato con D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285;
 - b. l'art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
4. La pubblicità con apparecchi amplificatori e simili è di norma vietata nel centro storico, mentre nel rimanente territorio comunale potrà essere autorizzata nel rispetto delle prescrizioni comunali.
5. E' comunque vietata l'effettuazione di ogni forma di pubblicità sonora dalle ore 13 alle ore 16 e durante le ore serali e notturne dopo le ore 20.
6. E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, quando la stessa sia percepibile da case di cura e di riposo, dagli edifici scolastici e di culto durante le ore di lezione e le funzioni religiose.
7. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffuso non dovrà superare, in ogni caso, la misura di 70 Phon.
8. E' infine vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.
9. L'autorizzazione ad esporre trasversalmente alle vie o alle piazze striscioni pubblicitari ed altri mezzi simili può essere rilasciata solo quando, per l'ubicazione, le dimensioni e le iscrizioni essi non possono nuocere all'estetica e al decoro urbano, all'ordine pubblico, nonché alla sicurezza della viabilità e del traffico.
10. L'esposizione di pubblicità temporanea nel Centro Storico cittadino (area ricompresa all'interno dei viali di circonvallazione), è di norma vietata, con le seguenti eccezioni:
- a) oltre a quanto affisso sugli appositi tabelloni di proprietà comunale, posti alle porte cittadine, è ammessa l'installazione al più di n. 2 striscioni di superficie massima di mq 3 ciascuno, sotto il profilo di accesso al Loggiato di Palazzo Pretorio, uno per ogni manifestazione che si svolga in Centro Storico, da 5 giorni prima dell'inizio della manifestazione fino a 2 giorni dopo la conclusione della stessa;

- b) è altresì ammessa l'apposizione di stendardi di dimensione massima di cm 30 di larghezza per cm 50 di lunghezza appoggiati ai braccetti della pubblica illuminazione, lungo le vie del Centro Storico, in numero massimo di 100 pezzi, esclusivamente per manifestazioni di livello internazionale, inserite nei calendari ufficiali del Comune di Lucca, da 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione fino a 5 giorni dopo la sua conclusione;
- c) presso la sede di svolgimento di manifestazioni temporanee che si svolgono in Centro Storico è ammessa l'installazione di stendardi bandiere, vele e totem, in numero complessivamente non superiore a 2;
- d) per i musei e le istituzioni universitarie sono ammessi n. 2 stendardi della dimensione massima di mq 3 ciascuno, da posizionare sulla facciata dell'edificio, in occasione di particolari eventi ed esposizioni, per la durata massima di sei mesi;
- e) per la pubblicità delle iniziative comunali e delle sue istituzioni, previo parere dei dirigenti dei settori competenti, è ammessa l'installazione di strutture o impianti pubblicitari anche diversi da quelli dei commi precedenti. Analoga facoltà è accordata agli organizzatori per le manifestazioni indicate all'art. 36, comma 2, lett. b) del presente regolamento.
- f) per la pubblicità temporanea in vetrina, per cui resta applicabile la disciplina dettata dall'art. 25 comma 7.
11. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, per manifestazioni e/o iniziative di rilievo nazionale o internazionale promosse e/o sostenute dal Comune per le quali si ravvisa un interesse per la comunità sotto il profilo storico, religioso, culturale, artistico, turistico o economico, la Giunta Comunale può prevedere ulteriori eccezioni con propria motivata deliberazione.
12. Per tutte le tipologie di impianto di cui ai commi 10 e 11 deve essere valutata l'applicabilità alle stesse dell'art.49, comma 1, del Codice dei Beni Culturali di cui al D. Lgs 42/04.
13. La distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario è di norma vietata nel centro storico, mentre nel rimanente territorio comunale è soggetta alle vigenti prescrizioni comunali.
14. La circolazione di persone con cartelli o altri mezzi pubblicitari può essere autorizzata solamente quando non si oppongono ragioni di decoro o di polizia urbana.

Art. 25 – Dichiarazione del messaggio pubblicitario

1. Acquisita l'autorizzazione all'esposizione del mezzo pubblicitario, il soggetto obbligato è tenuto a presentare all'Ente, prima dell'installazione del mezzo stesso, apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale sono indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune.
2. La dichiarazione di cui al comma precedente ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi già dichiarati tali da incidere sulla determinazione del Canone. Il messaggio pubblicitario si intende prorogato nel caso di versamento del Canone annuale. È fatto salvo, quanto alla variazione del messaggio pubblicitario riportato su un cartello o altro mezzo pubblicitario posizionato lungo le strade, quanto previsto dall'art. 53 comma 8 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada). Nel caso di variazione si procede al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. Il Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari permanenti non è frazionabile; tale canone non è dovuto per l'intera annualità, ma solo per il periodo di effettiva esposizione intercorso nell'anno, se la dichiarazione di cessazione dell'esposizione viene presentata prima del termine di pagamento del canone annuale.
4. Qualora la presentazione della dichiarazione venga omessa, oppure prosegua l'esposizione anche dopo la presentazione della dichiarazione di cessazione, la diffusione del messaggio è considerata abusiva.
5. Non sono soggette a dichiarazione le fattispecie esenti dal Canone.
6. La dimostrata cessazione dell'attività, venendo meno il presupposto del fine di lucro, comporta la cancellazione anche d'ufficio dai ruoli del Canone di esposizione, a decorrere dall'anno successivo alla cessazione, a condizione che il contribuente provveda a rimuovere il messaggio entro il termine di versamento del canone annuale.

7. Per le seguenti fattispecie, la dichiarazione da presentarsi al soggetto che gestisce la riscossione del canone relativo al presupposto cui la dichiarazione stessa si riferisce, sostituisce il provvedimento di concessione o autorizzazione:
- a. occupazioni relative ai servizi di rete: la dichiarazione annuale deve presentarsi con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata entro il 30 aprile di ciascun anno e indicare il numero complessivo di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - b. locandine esposte all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno: presentazione della dichiarazione entro il giorno precedente l'esposizione con contestuale pagamento del canone. Il Comune si riserva la facoltà di procedere o meno alla timbratura delle singole locandine, anche nel caso in cui dalla diffusione dei messaggi non discenda l'obbligo di versamento del canone;
 - c. pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali: medesimi obblighi dichiarativi di cui alla precedente lett. b). Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio;
 - d. cartelli relativi a indicazioni commerciali affissi su immobili e relativi ad operazioni commerciali di compravendita o locazione degli stessi: se di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Nel caso in cui tali cartelli siano di misura fino a un metro quadrato è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone prima dell'inizio dell'esposizione. Qualora tali cartelli superino la superficie di un metro quadrato è necessaria l'autorizzazione all'installazione;
 - e. pubblicità temporanee o giornaliere realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente all'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile: è previsto l'obbligo di dichiarazione prima dell'inizio dell'esposizione con contestuale pagamento del canone dovuto. La dichiarazione può essere anche unica relativamente allo spazio dove viene svolta l'esposizione anche mediante diversi messaggi pubblicitari durante l'anno;
 - f. pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico non visibile dalla pubblica via: obbligo di presentazione della dichiarazione annuale entro il 31 marzo dell'anno e pagamento del canone, ove non esente;
 - g. pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;
 - h. cartelli pubblicitari affissi su ponteggi e recinzioni di cantieri edili.
8. Per le fattispecie di cui al comma precedente, qualora il soggetto gestore del relativo presupposto risulti diverso dal Comune, la dichiarazione è trasmessa alla Pec del gestore risultante dai pubblici registri.

Capo II- CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 26 – Natura del canone

1. Il Canone disciplinato dal presente Capo sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2021, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 27 – Clausola di invarianza di gettito

1. Il canone è disciplinato dal Comune di Lucca in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai prelievi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Art. 28 – Presupposto applicativo

1. Il presupposto del Canone è:
 - a. l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b. la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone relativo alle occupazioni e alle diffusioni permanenti è determinato per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo.
5. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari a carattere annuale e temporaneo, è determinata in base alle rispettive tariffe e coefficienti approvati dall'Organo competente ai quali si applicano le riduzioni e le maggiorazioni previste dal presente Regolamento.
6. Le tariffe sono rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
7. Il canone di cui al presente Capo non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande e bow-windows e simili infissi di carattere stabile, con tende parasole (se poste a corredo di esercizi commerciali e simili, le tende sono comunque soggette al pagamento del canone quando al di sotto di esse sono svolte attività commerciali, per esempio mediante tavoli e sedie per la somministrazione di alimenti, banchi di vendita, ecc.), alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune soggette e non soggette a servitù di pubblico passaggio o al demanio dello Stato. Per le aree appartenenti al patrimonio disponibile dell'Ente il Comune si riserva la possibilità di applicare un canone per il godimento del bene, diverso da quello normato dal presente Regolamento.

Art. 29 – Omnicomprensività del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del precedente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
2. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Art. 30 – Soggetto obbligato al versamento del Canone

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è in ogni caso obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
3. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia

elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze.

Art. 31 – Soggetto legittimato alla riscossione del Canone

1. Il soggetto legittimato all'applicazione e alla riscossione del Canone è il Comune di Lucca per tutte le occupazioni e i messaggi diffusi mediante impianti siti sulle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente, ivi ricomprese le occupazioni e i messaggi diffusi mediante impianti siti nelle aree comunali di cui all'art. 28 del presente Regolamento.
2. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.
3. In caso di gestione diretta sono attribuite al funzionario responsabile designato in base alle norme di legge tutte le funzioni ed i poteri relativi all'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
4. Nel caso di gestione in concessione ai soggetti di cui all'art. 52, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, le attribuzioni di cui al comma 3 spettano al soggetto affidatario.
5. Il Comune di Lucca ai sensi dell'art. 52, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare, in concessione, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone di cui al presente Capo a ad un soggetto di quelli individuati all'art. 52, comma 5, lett. b), del Dlgs. n. 446/1997. L'affidamento in concessione può riguardare anche solo la gestione di un singolo presupposto impositivo del canone o un singolo servizio, non coinvolgendo necessariamente la gestione completa dello stesso.
6. Il Comune di Lucca può, altresì, nell'ambito della gestione diretta, appaltare alcuni segmenti di attività a soggetti esterni nel rispetto delle norme in materia di appalti e delle altre disposizioni di Legge in materia di gestione e riscossione delle entrate.

Art. 32 – Suddivisione del territorio comunale e classe di appartenenza

1. Il Comune di Lucca, ai fini della suddivisione in classi di Enti operata dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, rientra nella classe di Comuni con oltre 30.000 abitanti fino a 100.000, posto che al 31 dicembre 2019 ha una popolazione residente di 88.734 abitanti.
2. Esclusivamente per quanto riguarda il presupposto relativo all'occupazione di suolo pubblico, ai fini del versamento del canone, il territorio comunale è suddiviso in 4 zone definite all'Allegato A al presente Regolamento;

Art. 33 – Criteri di determinazione del Canone

1. Il Canone per l'occupazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. a), del presente Regolamento:
 - a. è commisurato in base alla durata, alla superficie occupata, espressa in metri quadrati, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione. Le frazioni si arrotondano al metro quadrato superiore;
 - b. può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni;
 - c. per gli spazi soprastanti il suolo pubblico la superficie soggetta a canone è data dalla proiezione verticale sul suolo.
2. Il Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui all'art. 28, comma 1, lett. b), del presente Regolamento:
 - a. è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Le superfici inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato, e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato superiore;

- b. non è soggetto al pagamento del canone un solo mezzo pubblicitario di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati;
 - c. per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. Per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente;
 - d. per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso;
 - e. i festoni di bandierine e simili nonché i mezzi d'identico contenuto, in altre parole riferibili al medesimo soggetto obbligato, collocati in connessione tra loro si considerano come un unico mezzo pubblicitario agli effetti del calcolo della superficie assoggettabile al canone.
3. Il Canone di cui ai commi precedenti è determinato moltiplicando la tariffa standard stabilita per la zona di occupazione (ove individuata) con il coefficiente di valutazione economica, determinato con Deliberazione dell'Organo competente, che tenga conto del valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario dell'impatto ambientale e dell'impatto sull'arredo urbano; l'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati, dei metri lineari o le altre unità di misura applicabili ad ogni singola fattispecie e, per le occupazioni temporanee, per i giorni di occupazione.
4. Per le occupazioni di durata pari o superiore all'anno si applica la tariffa standard annuale, mentre per le occupazioni di durata inferiore all'anno si applica la tariffa standard giornaliera.
5. Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo dovute sono cumulabili fra loro e devono essere applicate alla tariffa standard. Le riduzioni non sono cumulabili.
6. Per le occupazioni e le diffusioni temporanee di durata inferiore al giorno si applica comunque la tariffa giornaliera.
7. Nel caso di più occupazioni o diffusioni, anche della stessa natura ed ubicate sulla medesima area di riferimento, la cui misura sia complessivamente superiore ad un metro quadrato o lineare, il canone è determinato separatamente per ciascuna di esse sulla base della misura di un metro quadrato o lineare.
8. Per le tende determinanti una occupazione permanente, la concessione di cui al presente regolamento è sostituita dal relativo atto autorizzativo rilasciato dagli uffici tecnici competenti, fermo restando l'obbligo dell'interessato di presentare la domanda e di pagare il canone.

Art. 34 – Calcolo della base imponibile

1. Per le occupazioni o diffusioni diverse da quelle riportate nei commi seguenti la base imponibile è determinata dalla superficie dell'occupazione o del mezzo pubblicitario indicata nell'atto di concessione o di autorizzazione o, in caso di occupazioni o diffusioni abusive, dalla superficie di suolo pubblico effettivamente occupata o dall'effettiva dimensione del mezzo pubblicitario.
2. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
3. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi il parametro rilevante per la determinazione della tariffa è dato dalla capacità degli stessi.
4. Per le occupazioni del territorio comunale, effettuate con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete il canone è determinato sulla base delle utenze del titolare dell'atto di concessione e dei soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione.
5. Quando le tende sono poste a copertura di aree pubbliche già occupate (banchi di vendita, tavolini, ecc.) si applica il canone per la sola parte di superficie eventualmente eccedente.
6. Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di

riferimento ai fini del canone è data dalla loro proiezione al suolo, in base alle dimensioni risultanti dall'atto di concessione. Non sono computabili i sostegni al suolo.

7. Per le occupazioni permanenti di sottosuolo con cavi, condutture, ecc. realizzate da soggetti diversi da quelli eroganti pubblici servizi la tariffa è stabilita in base alla lunghezza in metri lineari, che si intende comprensiva anche di eventuali manufatti collegati alla condotta (tipo pozzetti, griglie, ecc.).

Art. 35 – Tariffe

1. Le tariffe del Canone di occupazione e di diffusione di messaggi pubblicitari sono approvate dall'Organo competente entro il termine ultimo previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità alle disposizioni di Legge nazionale e a quanto disposto dal presente Regolamento. In sede di prima applicazione del Canone, in assenza di Deliberazione da parte dell'Organo competente si applicano le tariffe standard previste dalla normativa nazionale considerando un coefficiente fisso per ciascuna categoria pari ad 1. Nel caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di cui al primo periodo, queste ultime si intendono prorogate di anno in anno.

2. Le tariffe del canone sono rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento del canone con Determinazione Dirigenziale.

3. Gli importi dei diritti di istruttoria, dei diritti d'urgenza, delle spese di duplicazione, dei diritti di voltura, sono tutti stabiliti dall'Organo competente con specifici atti di determinazione delle tariffe base.

Art. 36 – Riduzioni e agevolazioni

1. Sono previste le seguenti riduzioni e agevolazioni del Canone per le occupazioni o la diffusione di messaggi:

- a. per le diffusioni pubblicitarie effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro: 50%;
- b. per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali: 50%;
- c. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza: 50%;
- d. per le occupazioni con ponteggi, impalcature e simili, realizzate nell'esercizio dell'attività edilizia, all'interno della cerchia delle mura urbane, di durata superiore a trenta giorni, la tariffa è ridotta del 30%. Se l'occupazione si prolunga oltre i 120 giorni, la riduzione per i successivi 60 giorni è pari al 20%. Oltre i 180 giorni non è prevista alcuna riduzione. Con atto della Giunta Comunale è stabilita la durata del periodo in cui si applicano le riduzioni di cui sopra, periodo che può essere eventualmente prorogato o successivamente rideterminato;
- e. per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con i distributori di carburante le superfici occupate sono calcolate in ragione del 60%;
- f. per le occupazioni da parte delle vetture adibite al trasporto pubblico di linea in concessione, nei posteggi assegnati, la tariffa ordinaria è ridotta del 10%.

2. Alla tariffa, così come determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo si applicano le seguenti agevolazioni:

- a. Per le occupazione realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq;
- b. Per le iniziative Lucca Comics & Games e Lucca Summer Festival per le quali sono stipulati appositi contratti di servizio o accordi di partenariato, è riconosciuta la gratuità dei canoni per occupazioni o diffusioni, se collegati alle due iniziative, per il periodo di vigenza degli accordi stessi.

3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, per manifestazioni e/o iniziative di rilievo nazionale o internazionale promosse e/o sostenute dal Comune per le quali si ravvisa un interesse per la comunità

sotto il profilo storico, religioso, culturale, artistico, turistico, economico, spetta alla Giunta Comunale individuare, attraverso specifici accordi, quelle alle quali applicare eventuali riduzioni.

4. La Giunta Comunale può altresì accordare con propria motivata deliberazione particolari agevolazioni, fino anche alla completa esenzione dal pagamento, a favore delle occupazioni/diffusioni di particolare interesse pubblico realizzate da associazioni ed enti senza scopo di lucro ovvero finalizzate allo svolgimento di eventi o iniziative connotati dalla partecipazione libera e gratuita.

Art. 37 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, Città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie, gli orologi funzionanti per la pubblica utilità anche se di privata pertinenza, le aste delle bandiere nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore a mezzo metro quadrato;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) le occupazioni di suolo pubblico, realizzate con pedane, scivoli e simili per il superamento delle barriere architettoniche, chieste a favore di portatori di handicap oppure nei casi di opere obbligatorie ai sensi di legge, quando vi sono impedimenti di rilievo alla loro realizzazione all'interno della proprietà privata. È comunque necessario, in ogni caso, l'apposito parere degli uffici tecnici comunali;
 - h) infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile;
 - i) le occupazioni di qualsiasi tipo che siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare in relazione alla medesima area di riferimento, individuata quest'ultima in base all'atto di concessione nel suo complesso, prendendo a riferimento tutte le eventuali diverse occupazioni della stessa tipologia in esso previste;
 - j) le occupazioni di sottosuolo pubblico realizzate con pozzetti, condutture, scarichi e più in generale con innesti o allacci alle reti di erogazione dei pubblici servizi;
 - k) le occupazioni realizzate con griglie, vetro cemento, intercapedini e simili;
 - l) le occupazioni da parte dei veicoli a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad essi assegnati;
 - m) le occupazioni con autovetture adibite al trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate;
 - n) le occupazioni da parte di autoveicoli privati nei parcheggi pubblici, ad eccezione degli stalli riservati al titolare del contrassegno invalidi;
 - o) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con i passi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - p) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
 - q) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, sportive e culturali, con accesso gratuito del pubblico non comportanti attività di somministrazione o vendita e di durata non superiore a 24 ore;

- r) occupazioni soprastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, purché avvengano nel rispetto delle vigenti disposizioni amministrative;
- s) occupazioni con ponteggi, scale, pali di sostegno e simili, realizzate per interventi di riparazione o manutenzione, di durata non superiore a quattro ore non ricorrenti;
- t) le occupazioni di suolo pubblico per iniziative di promozione di Aziende previste in accordi con l'Amministrazione Comunale nell'ambito dei quali le stesse si siano impegnate a farsi carico di interventi di recupero, restauro, sistemazione di spazi pubblici e/o arredi o beni pubblici, purché il preventivo di tali interventi sia pari ad almeno il triplo del canone dovuto per la concessione di suolo pubblico;
- u) le occupazioni effettuate per il restauro di edifici che sono beni culturali ai sensi del decreto legislativo 22.1.2004 n. 42, appartenenti allo Stato, alle Regioni, alle Province ed agli altri enti pubblici e destinati all'esercizio delle rispettive attività istituzionali ovvero appartenenti a enti ed istituzioni religiose e destinati all'esercizio del culto.
- v) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- w) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- x) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- y) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- z) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - i. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - ii. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - iii. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- aa) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- bb) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- cc) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- dd) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- ee) non è soggetto al pagamento del canone un solo mezzo pubblicitario di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati;
- ff) le diffusioni di messaggi ricompresi nella definizione di "comunicazione al pubblico" definiti come propaganda di contenuto ideologico, senza scopo di lucro, la cui individuazione è basata sui seguenti criteri:
 - 1. qualora si tratti di comunicazione pura e semplice, non riferita a manifestazioni od eventi, non vi deve essere la pubblicizzazione di prodotti o servizi e la comunicazione deve essere priva di marchi commerciali la cui superficie sia uguale o superiore a 300 centimetri quadrati;

2. qualora la comunicazione abbia ad oggetto manifestazioni od eventi, devono ricorrere le seguenti condizioni:

- a) la manifestazione od evento deve essere senza scopo di lucro, con finalità benefiche, assistenziali, culturali e simili; con accesso gratuito del pubblico; senza forme di vendita o somministrazione prodotti (è comunque ammessa la raccolta fondi destinata alle attività suddette);
- b) il mezzo con cui è diffuso il messaggio (locandina, manifesto, ecc.) deve essere privo di marchi commerciali la cui superficie sia uguale o superiore a 300 centimetri quadrati.

gg) le insegne, le targhe e ogni altro mezzo o diffusione simile la cui esposizione sia obbligatoria a norma di legge o di regolamento nonché i cartelli di compravendita immobiliare fino a ¼ di metro quadrato.

Art. 38 – Maggiorazioni

1. La tariffa standard è maggiorata:
 - a. del 100% per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata;
 - b. del 100% per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto circolanti con rimorchio;
 - c. del 50% per l'esposizione pubblicitaria sia opaca che luminosa superiore alla superficie di 5,5 mq fino a 8,5 mq, del 100% se la superficie supera 8,5 mq;
 - d. del 20% per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno;
 - e. del 150% per le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate nelle aree indicate nell'Allegato B al presente Regolamento.

Art. 39 – Pagamento del Canone

1. Il Canone per l'occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari individuato quale temporaneo ai sensi del presente Regolamento deve essere corrisposto in un'unica soluzione prima dell'effettuazione della pubblicità stessa, con le modalità indicate al successivo comma 6 del presente articolo. Per le sole occupazioni temporanee, al fine di effettuare le necessarie verifiche previste al comma 11 del presente articolo relative ai precedenti pagamenti e propedeutiche al rilascio della concessione, la rateizzazione può essere concessa in modo tale che il pagamento dell'ultima rata mensile sia effettuato entro e non oltre il termine di mesi 2 (due) dalla scadenza dell'atto stesso di concessione per il numero di rate che ne scaturiranno.
2. Per i mezzi non soggetti ad autorizzazione o concessione il soggetto obbligato al pagamento è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare apposita dichiarazione nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e la sua ubicazione, con il contestuale versamento del canone, se dovuto.
3. Per le occupazioni o le diffusioni a carattere permanente il pagamento del canone deve essere corrisposto in unica soluzione entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento sulla base degli avvisi di pagamento predisposti dal Comune. Per il primo anno di concessione deve avvenire preliminarmente al rilascio della concessione stessa.
4. Per le occupazioni permanenti iniziate o scadute nel corso dell'anno, la misura del canone determinata con i criteri di cui ai commi precedenti è rapportata ai mesi di effettiva occupazione.
5. In caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento del Canone, il contribuente è comunque tenuto al pagamento entro la scadenza prevista.
6. Il pagamento del canone viene effettuato:
 - a) a mezzo piattaforma di cui all'art. 5, del Dlgs. n. 82/2005 ("*Sistema PagoPà*");
 - b) con le altre modalità di versamento contenute nell'avviso di pagamento.
7. Ai sensi dell'art. 2-*bis*, del Dl. n. 193/2016, il versamento del Canone deve essere effettuato direttamente nelle disponibilità dell'Ente.
8. Per le occupazioni del territorio comunale, effettuate con cavi e condutture, da chiunque

effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete il versamento del canone annuale deve essere effettuato entro il 30 aprile dell'anno di riferimento in un'unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'art. 5, del Dlgs. n. 82/2005 (“*Sistema Pagopa*”).

9. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad Euro 250,00 il pagamento del canone può essere rateizzato in numero di rate come di seguito determinato:

- a) 3 (tre) rate mensili per importi annui fino ad Euro 500,00;
- b) 6 (sei) rate mensili per importi annui da Euro 500,01 ad Euro 1.000,00;
- c) 9 (nove) rate mensili per importi annui superiori ad Euro 1.000,00;

Tale disposizione non si applica ai versamenti di cui al comma 8 del presente articolo.

10. Il Canone è versato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

11. Il rilascio della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone dovuto relativo ad eventuali precedenti concessioni.

12. Non si è tenuti al versamento del canone quando l'importo dovuto sia comunque inferiore a euro 3 (*tre*).

Art. 40 – Omessi pagamenti e rimborsi

1. Gli importi non versati alle prescritte scadenze sono recuperati, previo incremento degli stessi degli interessi al tasso legale decorrente dal giorno successivo a quello della scadenza fino alla data di emissione dell'atto, dal Comune a mezzo atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019.

2. La richiesta di pagamento del canone non versato deve essere effettuata entro il termine di cinque anni dal mancato o parziale pagamento, ai sensi dell'art. 2948 del codice civile.

3. Entro lo stesso termine può essere richiesto dagli interessati la restituzione di importi pagati a titolo di canone non dovuti, sui quali spettano gli interessi nella stessa misura indicata al comma 1.

Art. 41 – Indennità

1. In caso di occupazioni o diffusioni abusive è previsto, oltre all'obbligo di pagamento del canone, l'applicazione di un'indennità del 50% dell'importo del Canone dovuto.

2. L'indennità è riscossa unitamente al Canone non versato.

Art. 42 – Sanzioni amministrative per occupazioni e diffusioni abusive

1. Il presente regolamento osserva, fra gli altri, i principi di cui all'art. 40 della L.R.T. n. 11/2020, in conformità alle disposizioni sanzionatorie di cui all'art. 45 della medesima legge regionale. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689 e di cui al D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e nei casi di recidiva quelle di cui all'art. 6 della L. 77/1997.

2. L'accertamento dell'occupazione e diffusione abusiva, effettuata mediante verbale redatto da competente pubblico ufficiale, comporta per il trasgressore l'assoggettamento:

- a. ad una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale è pari al 50% del Canone non versato ed il massimo edittale corrisponde al doppio del Canone non versato.
- b. alle sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del nuovo C.d.S. approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

3. Nel caso di accertamento effettuato ai sensi dell'art. 20 del Codice della Strada, il verbale viene trasmesso al Sindaco ed al Comando della Guardia di Finanza ai fini dell'esercizio delle potestà e delle competenze di cui all'art. 3 comma 16 e 18 della legge 94/2009, oltre che al competente ufficio comunale, ai fini della irrogazione delle sanzioni previste dal presente articolo. Ferma restando l'applicazione dell'art. 3, comma 16, della legge 94/2009, in caso di occupazioni abusive o prive di autorizzazione/ concessione è prevista anche l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 45 della L.R. n. 11 del 19/02/2020, nell'ambito dei minimi e massimi edittali previsti dagli articoli di riferimento del presente regolamento, oltre che, nei casi di recidiva, quelle di cui all'art. 6 della legge 77/1997.

4. Nel caso di accertamento di violazione agli obblighi relativi alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici o aperti al pubblico antistanti l'esercizio, si procederà anche ai sensi dell'art. 3, comma 17, della legge 94/2009.

5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada e di quelle dell'art. 45 della L.R.T. n. 11/2020 così come previsto dal comma 1 del presente articolo, nel caso di occupazione di suolo pubblico in assenza di titolo abilitativo l'occupazione potrà essere autorizzata non prima di trenta giorni dalla data di notifica del verbale di accertamento della violazione e previo sgombero dell'area oggetto della richiesta di concessione.

Art. 43 – Rimborsi e compensazioni

1. Nel caso in cui tra il soggetto occupante ed il Comune sussistano debiti reciproci riferiti esclusivamente al presente canone, ovvero ad eventuali contributi concessi dall'Amministrazione, è ammessa la compensazione tra gli stessi, secondo quanto stabilito dai commi successivi.

2. Il soggetto occupante può chiedere l'estinzione del proprio debito per la quota corrispondente del suo credito. In sede di liquidazione e controllo degli importi dovuti, il Responsabile del procedimento, qualora riconosca l'esistenza di un credito in capo al debitore, procede a compensare i relativi importi dandone indicazione nei relativi provvedimenti.

3. Il credito nei confronti del Comune è opponibile in compensazione solo se è liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 1243 C.C., ovvero se è stato riconosciuto e liquidato dall'ufficio competente. La compensazione non opera quando il credito è prescritto, anche se al momento della coesistenza col debito la prescrizione non era maturata.

Art. 44 – Riscossione coattiva

1. Le somme non pagate da parte dei contribuenti con riferimenti a titoli esecutivi emessi dall'Ente verranno riscossi coattivamente utilizzando le disposizioni dell'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, in quanto applicabili, o le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, lett. *gg-quater*) e ss., del Dl. n. 70/2011.

2. Non si procede alla riscossione coattiva di canoni non pagati per importo fino a 12 (*dodici*) euro.

Titolo II – Particolari fattispecie soggette a Canone

Art. 45 – Occupazioni temporanee stagionali degli esercizi di somministrazione – Installazioni temporanee stagionali

1. Gli esercizi della somministrazione possono acquisire solo concessioni temporanee stagionali.

2. Le occupazioni temporanee stagionali sono distinte in due periodi stagionali coincidenti rispettivamente con gli intervalli temporali dal 15 marzo al 15 novembre (periodo A) e dal 16 novembre al 14 marzo (periodo B).

3. Le domande di concessione di suolo pubblico con installazioni stagionali poste a corredo di attività economiche devono essere accompagnate dalla idonea documentazione – se del caso, anche da punto di vista edilizio - che, qualora si tratti di occupazioni che interessano aree nel Centro Storico e/o soggette a vincolo ambientale, dia conto della conformità degli arredi che si intendono utilizzare a quelli di cui all'Allegato D al presente Regolamento.

4. Nell'ambito dei due periodi indicati, l'interessato può richiedere occupazioni di durata inferiore.

5. In ogni caso la richiesta ed il titolo rilasciato devono avere riguardo ad uno solo dei periodi stagionali.

6. Le richieste di occupazione stagionale devono essere presentate, rispettivamente, nel periodo 1 dicembre - 31 gennaio (periodo A) e 1 agosto - 30 settembre (periodo B).

7. Le richieste di occupazione temporanea stagionale sono istruite e definite contestualmente, garantendo parità di trattamento degli aventi titolo a richiedere il suolo pubblico, se del caso applicando i criteri di cui al successivo art. 20.

8. Le richieste che vengano presentate successivamente ai termini di cui al precedente comma potranno essere prese in esame ed accolte solo se compatibili con le occupazioni stagionali già rilasciate

per il periodo.

9. Qualora le modalità di occupazione dello spazio concesso con installazioni stagionali non siano modificate, tale condizione potrà essere auto certificata dal richiedente.

10. Le occupazioni temporanee stagionali, su richiesta specifica e distinta, possono essere concesse con il medesimo provvedimento e fino ad un massimo di tre periodi, fermo restando l'obbligo di attestare la conformità degli arredi a quanto previsto dall'Allegato D, nel caso di loro sostituzione.

Art. 46 – Occupazioni temporanee stagionali degli esercizi di somministrazione – Modalità di occupazione

1. Lo spazio di suolo pubblico concedibile per l'estensione temporanea dell'attività dell'esercizio non può eccedere il doppio della superficie di somministrazione.

2. Ogni modifica del tipo di arredo utilizzato deve essere comunicata all'Amministrazione, dichiarandone e documentandone la conformità a quelli previsti nell'Allegato D qualora l'occupazione ricada nelle aree oggetto di tutela.

3. Nell'arco del o dei periodi continui di occupazione temporanea/stagionale concessi, le installazioni costituite da elementi facilmente amovibili e reversibili e prive di parti in muratura o di strutture stabilmente ancorate al suolo e comunque prive di tamponamenti esterni continui e di coperture realizzate con materiali rigidi e durevoli possono essere mantenute continuativamente per il tempo previsto dalla legge.

4. In ogni caso, gli allestimenti del suolo pubblico nelle aree sottoposte a tutela, devono essere valutati anche per il loro impatto dal punto di vista paesaggistico ambientale, ben potendo il rilascio della concessione essere condizionato a particolari prescrizioni la cui mancata osservanza determina, oltre la sanzione per il mancato rispetto del presente Regolamento, la decadenza della concessione se l'allestimento non viene conformato entro il termine concesso da apposita diffida.

Art. 47 – Caratteristiche delle occupazioni dei pubblici esercizi.

1. L'occupazione si sviluppa linearmente, in aderenza all'ingresso dell'esercizio.

2. Ferma restando l'eventuale specifica disciplina di cui all'Allegato C del presente regolamento, quando non diversamente possibile, l'occupazione di suolo pubblico può essere concessa anche su area diversa da quella di cui al comma 1 del presente articolo a condizione che la stessa sia disponibile, l'occupazione abbia inizio non oltre i 15 metri dall'asse della porta di ingresso del locale e sia lasciato uno spazio libero di passaggio non inferiore a metri 1,50 lungo gli antistanti edifici allo scopo di non costituire intralcio ad ingressi di abitazioni, sedi di attività economiche ed uffici ed assicurare la visibilità di vetrine e finestre ivi presenti al piano strada.

3. L'occupazione di suolo pubblico sul lato opposto di una strada, comunque nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 2, può essere concessa solo nell'ambito della z.t.l. e della a.p.u.

4. In ogni caso l'area oggetto di occupazione deve essere visibile dall'interno del locale fermi restando gli obblighi di sorvegliabilità in capo al titolare dell'esercizio.

5. L'estensione dell'area concessa per il periodo stagionale oggetto del provvedimento non costituisce alcun diritto acquisito in favore del concessionario in relazione a successive ed ulteriori richieste di concessione che insistano sulla stessa area.

6. Nel caso di una pluralità di richieste che riguardino una medesima area occupabile, lo spazio è suddiviso in proporzione alla superficie di somministrazione dell'esercizio.

7. La richiesta di occupazione deve presentare carattere di continuità, senza interruzioni o frazionamenti, fatte salve oggettive e riconosciute esigenze di accesso, transito, viabilità, ecc.

8. Quando l'esercizio è chiuso - compresa la notte - gli arredi e le installazioni devono essere disposte in modo ordinato e con opportuni accorgimenti idonei ad impedirne l'utilizzazione.

9. Nei periodi di chiusura per ferie superiori a sette giorni e nei periodi di sospensione dell'attività di somministrazione esterna, lo spazio concesso deve essere lasciato libero ed ordinato.

10. In ogni caso, con l'esclusione dei tavoli, delle sedie e degli ombrelloni, le installazioni di cui al comma 4 del precedente articolo 19, devono essere rimosse al termine del periodo indicato nella domanda di concessione, pena la comminazione delle specifiche sanzioni previste dalla legge.

11. Il titolare della concessione ha l'obbligo della manutenzione e della pulizia delle installazioni poste sul suolo pubblico.

12. Le installazioni non possono essere ancorate al suolo se non a mezzo di pesi e, in ogni caso, è fatto divieto di perforare o danneggiare le pavimentazioni.

Art. 48 – Divieto di occupazione per gli esercizi di vicinato e artigianali.

1. È vietata l'occupazione di suolo pubblico da parte degli esercizi di vicinato e artigianali con modalità tali da realizzare forme di ristoro o consumo all'aperto (tavolini, ombrelloni, sedie, panchine, ecc.). Solo per le gelaterie artigianali può essere consentita l'occupazione di suolo pubblico con panchine ed ombrelloni.

Art. 49 – Ambiti speciali

1. L'ambito speciale è un'area di particolare pregio che, agli esiti di specifici protocolli d'intesa con la Soprintendenza BAPSAE, viene individuata con deliberazione dell'Organo competente.

2. Le specifiche discipline di assetto, cui devono conformarsi le occupazioni di suolo pubblico, sono contenute nell'Allegato C che viene aggiornato nel caso della individuazione di nuovi Ambiti.

3. Il mancato rispetto delle specifiche prescrizioni di cui al comma 2 è sanzionato ai sensi del presente Regolamento.

Art. 50 – Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. Gli impianti di distribuzione carburante sono soggetti al canone tenendo conto di una superficie corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non sono da considerarsi autonomamente rilevanti le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

2. Per i serbatoi sotterranei resta l'autonoma assoggettabilità al canone per l'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

Art. 51 – Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

3. Se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, verrà richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo agevolato ai sensi del precedente art. 37, comma1, lettera h) applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30 per cento dell'importo.

Art. 52 – Attività Edile

1. Le occupazioni connesse a lavori edili, ponteggi, scavi e steccati sono soggette alla tariffa giornaliera anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.

2. Lo spazio occupato e assoggettabile a canone viene determinato tenendo conto anche degli spazi circostanti e che non sono direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. Su tali aree grava la medesima tariffa applicabile all'occupazione principale dalla quale derivano. Se l'area di occupazione risultante dall'atto di autorizzazione è maggiore

di quella effettivamente occupata il Canone viene determinato in base all'area autorizzata.

Art. 53 – Occupazione del sottosuolo

1. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a 3.000 (tremila) litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni 1.000 (mille) litri o frazione di 1.000 (mille) litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Art. 54 – Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari

1. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni contenute nel Codice della Strada e nel suo regolamento attuativo, la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui con i cosiddetti camion vela è soggetta ad autorizzazione solo in caso di sosta oltre le 48 ore, ovvero quando tali mezzi divengono statici. In caso di mancata autorizzazione alla stregua di impianti fissi, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità. La determinazione del Canone per la fattispecie di cui al presente articolo è fatta considerando la pubblicità quale pubblicità ordinaria.

Art. 55 – Freccette direzionali

1. Le freccette direzionali o pre-insegne integrano l'ipotesi di messaggio rilevante ai fini del canone disciplinato dal presente regolamento.
2. Qualora sul medesimo impianto insistano plurimi messaggi relativi a diverse aziende il canone deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

Art. 56 – Occupazioni con stazioni radio base per i servizi di telefonia mobile

1. Le occupazioni di suolo pubblico con stazioni radio base per i servizi di telefonia mobile devono essere conformi, oltre che alla normativa nazionale e regionale vigente, anche alle disposizioni contenute nel Regolamento per l'installazione ed il controllo degli impianti per telefonia mobile. Esse devono essere autorizzate mediante sottoscrizione di appositi contratti di concessione.
2. Le occupazioni di cui al comma 1 sono autorizzate alle seguenti condizioni:
 - Durata anni 9;
 - Divieto di sub-concessione;
 - Importo del canone annuo, come stabilito per legge.
3. Il canone è aggiornato annualmente in base alla variazione ISTAT rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente. Il pagamento è effettuato in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.
4. Il canone, essendo stabilito per legge, potrà variare nel corso della concessione per effetto di nuove disposizioni legislative.
5. Il canone di concessione relativo ai contratti in corso è adeguato automaticamente alla vigente normativa a far data dal 01/01/2022.
6. La gestione delle concessioni e la riscossione del canone sono curate dall'Ufficio Patrimonio del Comune di Lucca.

Titolo III – Disciplina del servizio di pubbliche affissioni

Art. 57 – Oggetto

1. Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva competenza comunale.
2. Il Comune di Lucca garantisce, quindi, l'affissione negli impianti specificamente messi a disposizione di manifesti, di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque priva di rilevanza economica.
3. Il Comune di Lucca individua spazi riservati ai messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
4. Il servizio consiste nell'affissione di fogli avente dimensioni pari a 70x100 cm e relativi multipli.

Art. 58 – Tipologia e Superficie degli impianti

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in metri quadrati 64 per ogni mille abitanti tenendo conto di una popolazione al 31 dicembre 2019 di circa 87.000, per un totale complessivo di 1359 metri quadrati, ovvero n° 1941 fogli del formato di cm. 70 x 100.
2. Gli impianti per le affissioni sono costituiti da
 - c. tabelloni murali ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
 - d. stendardi a due facce;
 - e. poster per i manifesti del formato di metri 6 x 3;
 - f. vetrine, bacheche, ecc. per l'esposizione di manifesti.
3. Tutti gli impianti per le affissioni hanno di regola dimensioni pari o multiple di cm. 70 x 100.
4. La superficie degli impianti destinati alle pubbliche affissioni non dovrà essere inferiore a circa 1600 metri quadrati, pari a n° 2300 fogli del formato di cm. 70 x 100, con riferimento alla popolazione residente di circa 87.000 unità.
5. La superficie complessiva degli impianti per le affissioni, sia per quelle pubbliche sia per quelle effettuate direttamente da soggetti privati, non dovrà essere superiore a 7.000 metri quadrati, pari a n° 10.000 fogli del formato di cm. 70 x 100. La superficie complessiva massima degli impianti destinati all'affissione di manifesti, delle dimensioni di m.l. 6 x 3 e di m.l. 4 x 3 ovvero, prescindendo dalle dimensioni, che presentano comunque una superficie compresa tra mq. 12 e mq. 18, è stabilita nella misura di metri quadrati 1.600 (mille e seicento).

Art. 59 – Ripartizione della superficie e degli impianti

1. La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:
 - a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica: 10%
 - b) alle affissioni di natura commerciale: 90%
2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 60 – Canone per le pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone che deve essere versato a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. Per l'espletamento del servizio di pubbliche affissioni si applica la tariffa temporanea giornaliera applicata per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70 x 100.

Art. 61 – Maggiorazioni del Canone

1. La tariffa di cui all'articolo precedente è maggiorata:
 - a. del 50% in caso di richiesta di affissioni inferiori a 50 fogli per singolo titolo;
 - b. del 50% in caso di richiesta di affissione di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;
 - c. del 100% in caso di richiesta di affissione di manifesti costituiti da oltre 12 fogli;
 - d. del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti.
2. Le maggiorazioni indicate al comma precedente sono tra di loro cumulabili e sono calcolati sulla tariffa standard.

Art. 62 – Riduzioni del canone sulle pubbliche affissioni

1. La riduzione del canone sulle pubbliche affissioni è prevista nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano

- nei casi di esenzione: 50%;
- b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro: 50%;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali: 50%;
 - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza: 50%;
 - e) gli annunci mortuari: 50%;
 - f) soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del Dpr. n. 917/1986 per le affissioni effettuate nell'ambito della loro attività istituzionale: 60%.

Art. 63 – Esenzioni del diritto

1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:
 - a. manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b. manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - c. manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - d. manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f. manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 64 – Modalità per le pubbliche affissioni

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo e con le modalità indicate dall'Ente.
2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante esclusivamente dal pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. Per l'effettuazione del servizio l'Ufficio ha a disposizione 3 giorni lavorativi successivi all'uscita concordata, eccettuate cause di forza maggiore. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; a partire dal terzo giorno dal completamento delle operazioni; su richiesta del committente, il gestore mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme.
7. Il committente può richiedere che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta verrà valutata dal gestore in base alle disponibilità ed alle quantità prenotate.
8. Il gestore ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il

materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione di Euro 40,00 per ciascuna commissione.

10. Il gestore mette a disposizione, per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.
11. Ogni manifesto affisso dovrà riportare il timbro dell'ufficio con la data di scadenza dell'affissione.
12. Per esigenze del servizio, l'ufficio può limitare sia il numero dei manifesti affissi sia la durata dell'affissione. Anche il servizio di urgenza sarà reso compatibilmente con le esigenze del servizio.
13. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione o senza l'attestazione di pagamento del canone nonché le eccedenze di qualsiasi genere, se non ritirati dal committente a sua cura e spese entro 30 giorni dal ricevimento degli stessi da parte dell'ufficio competente, saranno destinati al macero senza ulteriore preavviso, e senza diritto ad alcuna tipologia di rimborso.
14. Eventuali reclami concernenti l'effettuazione pratica delle affissioni possono essere presentati all'Ufficio competente non oltre la data di scadenza dell'affissione. In mancanza della presentazione di tale reclamo, si intendono accettate le modalità di esecuzione del servizio con conseguente decadenza da ogni pretesa circa le modalità medesime.

Art. 65 – Vigilanza

1. Il Corpo di Polizia Municipale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, compete al Comune un'indennità pari al doppio del canone dovuto.
3. Il materiale abusivo defisso verrà distrutto.
4. Ai fini della contestazione della violazione si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dagli art. 41 e 42.
5. Si applicano anche alle violazioni delle disposizioni in materia di servizio sulle pubbliche affissioni le sanzioni previste dal presente regolamento.

Capo III - CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 66 – Natura del canone

1. Il Canone disciplinato dal presente Capo si applica in deroga al Canone di cui al Capo II del presente Regolamento alle occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate e sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2021, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che costituiscono maggiorazione al canone sulla base degli importi definiti annualmente nell'apposita deliberazione di adozione della tariffa rifiuti (TARIC).

Art. 67 – Presupposto applicativo

1. Il presupposto applicativo del Canone è l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni

con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 68 – Soggetto obbligato al versamento del Canone

1. Il Canone di cui al presente Capo è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo.

Art. 69 – Soggetto legittimato alla riscossione del Canone

1. Il soggetto legittimato alla riscossione del Canone è il Comune di Lucca per tutte le occupazioni destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate effettuate sulle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente, ivi ricomprese le occupazioni a tal fine effettuate nelle aree comunali di cui all'art. 28, del presente Regolamento.

2. In caso di gestione diretta sono attribuite al funzionario responsabile designato in base alle norme di legge tutte le funzioni ed i poteri relativi all'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

3. Nel caso di gestione in concessione ai soggetti di cui all'art. 52, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al soggetto affidatario.

4. Il Comune di Lucca ai sensi dell'art. 52, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare, in concessione, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone di cui al presente Capo a ad un soggetto di quelli individuati all'art. 52, comma 5, lett. b), del Dlgs. n. 446/1997. L'affidamento in concessione può riguardare anche solo la gestione di un singolo presupposto impositivo del canone o un singolo servizio, non coinvolgendo necessariamente la gestione completa dello stesso.

5. Il Comune di Lucca può, altresì, nell'ambito della gestione diretta, appaltare alcuni segmenti di attività a soggetti esterni nel rispetto delle norme in materia di appalti e delle altre disposizioni di Legge in materia di gestione e riscossione delle entrate.

Art. 70 – Suddivisione del territorio comunale e classe di appartenenza

1. Il Comune di Lucca, ai fini della suddivisione in classi di Enti operata dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, rientra nella classe di Comuni con oltre 30.000 abitanti fino a 100.000, posto che al 31 dicembre 2019 ha una popolazione residente di 88.734 abitanti.

2. Al canone di cui al presente capo si applica la suddivisione in zone operata per la fattispecie relative all'occupazione di suolo pubblico all'art. 32, comma 2, del presente Regolamento.

Art. 71 – Rinvii

1. Ai fini del Canone di cui al presente Capo restano ferme le definizioni e le disposizioni contenute nel Capo I nonché le disposizioni contenute nei regolamenti vigenti disciplinanti i mercati, anche settimanali.

Art. 72 – Criteri di determinazione del Canone

1. Il Canone di cui al presente Capo è commisurato in base alla durata, tipologia, superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati e alla zona di territorio in cui viene effettuata.

Art. 73 – Calcolo della base imponibile

1. Per le occupazioni destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è determinata dalla superficie dell'occupazione nell'atto di concessione o, in caso di occupazioni abusive, dalla superficie di suolo pubblico effettivamente occupata.

Art. 74 – Tariffe

1. Le tariffe del Canone di cui al presente Capo sono approvate dalla Giunta Comunale entro il termine ultimo previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità alle disposizioni di Legge nazionale e a quanto disposto dal presente Regolamento. In sede di prima

applicazione del Canone, in assenza di Deliberazione da parte della Giunta Comunale si applicano le tariffe standard previste dalla normativa nazionale. Nel caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di cui al primo periodo, queste ultime si intendono prorogate di anno in anno.

2. Per le occupazioni di durata pari o superiore all'anno si applica la tariffa standard annuale, mentre per le occupazioni di durata inferiore all'anno si applica la tariffa standard giornaliera.

Art. 75 – Tariffe per occupazione relativa a parti del giorno

1. Per le occupazioni rilevanti ai fini del Canone di cui al presente Capo effettuate per parte della giornata, la tariffa giornaliera è frazionata per ore, fino ad un massimo di nove, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata.

Art. 76 – Riduzioni

1. Sono previste le seguenti riduzioni del Canone:

- a) occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale purché tali occupazioni si realizzino dalle ore 8.00 alle ore 14.00, o comunque per frazioni giornaliere non superiori alle sei ore: 30 %.

Art. 77 – Pagamento del Canone

1. Il Canone di cui al presente Capo individuato quale temporaneo deve essere corrisposto in un'unica soluzione prima dell'effettuazione dell'occupazione.

2. Per le occupazioni a carattere permanente il pagamento della prima annualità del canone deve essere effettuato al momento del rilascio della concessione o dell'autorizzazione; per le annualità successive alla prima, il canone deve essere corrisposto in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento sulla base degli avvisi di pagamento predisposti dal Comune. Per le Fiere Tradizionali di cui al TITOLO III del vigente Piano del Commercio su Aree Pubbliche, gli avvisi di pagamento verranno recapitati ai concessionari entro 15 giorni dall'inizio della manifestazione.

3. In caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento del Canone, il contribuente è comunque tenuto al pagamento entro la scadenza prevista.

4. Il pagamento del canone viene effettuato a mezzo piattaforma di cui all'art. 3, del Dlgs. n. 82/2005 (“*Sistema PagoPa*”).

5. Al fine della semplificazione degli adempimenti a favore dei contribuenti, qualora non risulti possibile per ragioni tecniche o contingenti provvedere al pagamento a mezzo della piattaforma indicata al comma precedente è ammesso comunque il versamento in contanti del canone all'agente contabile del Comune deputato all'incasso dello stesso e il versamento con l'utilizzo di una delle altre modalità di pagamento previste dall'art. 2-*bis*, del Dl. n. 193/2016.

6. Ai sensi dell'art. 2-*bis*, del Dl. n. 193/2016, il versamento del Canone deve essere effettuato direttamente nelle disponibilità dell'Ente.

7. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad Euro 250,00 il contribuente può richiedere di procedere al pagamento in 6 (sei) rate mensili di pari importo di cui la prima al momento del rilascio della concessione.

8. Il Canone è versato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

9. Il rilascio della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone dovuto o della prima rata nel caso di pagamento rateale.

10. Non si è tenuti al versamento del canone quando l'importo dovuto sia comunque inferiore a euro 3 (*tre*).

Art. 78 – Omessi pagamenti e rimborsi

1. Gli importi non versati alle prescritte scadenze sono recuperati, previo incremento degli stessi degli interessi al tasso legale decorrente dal giorno successivo a quello della scadenza fino alla data di emissione dell'atto, dal Comune a mezzo atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019.

2. La richiesta di pagamento del canone non versato deve essere effettuata entro il termine di cinque anni dal mancato o parziale pagamento, ai sensi dell'art. 2948 del codice civile.
3. Entro lo stesso termine può essere richiesto dagli interessati la restituzione di importi pagati a titolo di canone non dovuti, sui quali spettano gli interessi nella stessa misura indicata al comma 1.

Art. 79 – Indennità

1. In caso di occupazioni abusive è previsto, oltre all'obbligo di pagamento del canone, l'applicazione di un'indennità del 50% dell'importo del Canone dovuto.
2. L'indennità è riscossa unitamente al Canone non versato.

Art. 80 – Sanzioni amministrative per occupazioni abusive

1. L'accertamento dell'occupazione abusiva, effettuata mediante verbale redatto da competente pubblico ufficiale, comporta per il trasgressore l'assoggettamento:
 - a. ad una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale è pari al 50% del Canone non versato ed il massimo edittale corrisponde al doppio del Canone non versato. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689;
 - b. alle sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del nuovo C.d.S. approvato con D.Lgs. 30/04/92 n. 285.
2. Nel caso di accertamento effettuato ai sensi dell'art. 20 del Codice della Strada, il verbale viene trasmesso al Sindaco ed al Comando della Guardia di Finanza ai fini dell'esercizio delle potestà e delle competenze di cui all'art. 3 comma 16 e 18 della legge 94/2009 oltre che al competente ufficio comunale ai fini della irrogazione delle sanzioni previste dal presente articolo.
3. Nel caso di accertamento di violazione inerente agli obblighi relativi alla pulizia ed al decoro degli spazi pubblici assegnati in concessione, si procederà anche ai sensi dell'art. 3, comma 17, della legge 94/2009.
4. Ogni altra violazione del presente Regolamento riferita alle occupazioni di cui al presente capo determina l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000 oltre che, nei casi di recidiva, quelle di cui all'art. 6 della legge 77/1997.

Art. 81 – Rimborsi e compensazioni

1. Nel caso in cui tra il soggetto occupante ed il Comune sussistano debiti reciproci riferiti esclusivamente al presente canone, è ammessa la compensazione tra gli stessi, secondo quanto stabilito dai commi successivi.
2. Il soggetto occupante può chiedere l'estinzione del proprio debito per la quota corrispondente del suo credito. In sede di liquidazione e controllo degli importi dovuti, il Responsabile del procedimento, qualora riconosca l'esistenza di un credito in capo al debitore, procede a compensare i relativi importi dandone indicazione nei relativi provvedimenti.
3. Il credito nei confronti del Comune è opponibile in compensazione solo se è liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 1243 C.C., ovvero se è stato riconosciuto e liquidato dall'ufficio competente. La compensazione non opera quando il credito è prescritto, anche se al momento della coesistenza col debito la prescrizione non era maturata.

Art. 82 – Riscossione coattiva

1. Le somme non pagate da parte dei contribuenti con riferimenti a titoli esecutivi emessi dall'Ente verranno riscossi coattivamente utilizzando le disposizioni dell'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, in quanto applicabili, o le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, lett. *gg-quater*) e ss., del Dl. n. 70/2011.
2. Non si procede alla riscossione coattiva di canoni non pagati per importo fino a 12 (*dodici*) euro.

Capo IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Titolo I – Disposizioni finali e transitorie

Art. 83 – Disposizioni finali

1. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento diverse da quelle per le quali è già prevista apposita sanzione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 riscossa secondo le disposizioni della Legge n. 689/1981.

Art. 84 – Disposizioni transitorie

2. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti dall'introduzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e dal canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

3. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, da svolgersi entro 1 (un) anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Responsabile del procedimento potrà:

- a. procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
- b. procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.

4. E' ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di rinuncia per la concessione o autorizzazione con le modalità previste dal presente Regolamento.

5. In materia di concessioni di occupazione di suolo pubblico rimangono interamente vigenti le norme contenute negli allegati D ed E del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 18/04/2017 e ss.mm.ii.

6. Per tutto quanto altro non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

Titolo II – Entrata in vigore

Art. 85 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2021. In particolare per l'entrata in vigore si applica altresì l'art. 4, comma 2, dello Statuto comunale.

2. Dalla data di entrata in vigore si produce la conseguente abrogazione di tutte le norme regolamentari in contrasto con esso. In specie, è abrogato il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con Deliberazione Consiglio Comunale di Lucca n. 172 del 29.12.1998 e ss.mm.ii e il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 108 del 27.06.1994 e s.m.i.

3. Dalla medesima data è disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

ALLEGATO A

Suddivisione del territorio comunale ai fini del presupposto relativo all'occupazione di suolo pubblico – Art. 32, comma 2

- I) Zona A ++ = Piazza dell'Anfiteatro;
- II) Zona A + = Piazza Napoleone, Piazza del Giglio, Piazza San Michele, Via Fillungo, Via Beccheria, Corso Garibaldi, Via San Girolamo, Via Vittorio Veneto;
- III) Zona A = quelle comprese entro la cerchia delle Mura Urbane, diverse da quelle rientranti nella zona A++ e A+, limitatamente a quelle all'interno della zona delimitata da via dell'Angelo Custode, via della Rosa, via Cittadella, via S. Domenico, via Vittorio Emanuele, p.le Verdi, via S. Paolino, via Galli Tassi, via S. Giorgio, via Fillungo, piazza S. Frediano, via dell'Anfiteatro, via del Portico, piazza S. Pietro Somaldi nonché il baluardo Santa Maria, il tratto di via Mordini che unisce via dell'Angelo Custode a piazza S. Pietro Somaldi, Via delle Conce, Via Michele Rosi, Via del Gonfalone, Via delle Stallette, Via San Leonardo, Piazza Santa Maria, Piazza San Francesco. Le suddette vie sono considerate ricomprese all'interno di questa zona fatte sempre salve quelle rientranti nella zona A+ e A++;
- IV) Zona B = quelle situate entro la cerchia delle Mura Urbane nonché i baluardi e la passeggiata delle Mura, diverse da quelle indicate ai punti precedenti; quelle comprese nelle frazioni anagrafiche di S. Marco, S. Vito, Arancio, S. Filippo, S. Concordio C.da, Pontetetto, S. Donato, S. Anna, S. Gemignano di Moriano.
- V) Zona C = le altre strade, piazze ed aree non rientranti nelle categorie precedenti.

ALLEGATO B

Aree oggetto di maggiorazione della tariffa standard ai fini del presupposto relativo alla diffusione dei messaggi pubblicitari – Art. 38, comma 1, lettera e)

FRAZIONE	Centro storico
	S. Marco
	S. Vito
	Arancio
	S. Filippo
	S. Anna
	S. Donato
	Nave
	S. Angelo in Campo
	S. Concordio
	Pontetetto
	Monte S. Quirico
	S. Alessio
	S. Pietro a Vico
	Ss. Annunziata
	Picciorana
	Tempagnano
	Antraccoli
	S. Cassiano a Vico
	Nozzano
	S. Gemignano di Moriano
	Saltocchio

Via Amendola	Ponte a Moriano - Piazza C. Battisti
Via degli Angeli	Viale del Popolo Piazzale esterno Porta S. Pietro
Via C. Angeloni	Corte Portici
Piazza Antelminelli	Piazza G. Puccini (Del Giglio)
Via dell'Arancio	Viale Puccini
Piazza dell'Arancio	Viale della Repubblica
Via T. Bandettini - da incrocio Viale S. Concordia all'incrocio Viale Europa	Piazza Ricasoli
Via N° Barbantini - da incrocio con Via Gramsci a incrocio Viale C. Castracani	Piazzale Risorgimento
Via Barsanti e Matteucci	Via Roma
Viale Batoni	Via Romana
Via del Battistero	Via D. Roosevelt
Via C. Battisti	Via F.lli Rosselli
Via Beccheria	Via S. Concordio - fino a Pontetetto
Piazza Bernardini	Via S. Croce
Via S. Bianchini	Piazza S. Francesco
Via Boccherini	Piazza S. Frediano
Via T. Borgognoni	Via S. Frediano
Via del Brennero - fino incrocio di S. Pietro a Vico	Via S. Giorgio
Via Buia	Piazza S. Giovanni
Via Buonamici	Via S. Girolamo
Via Burlamacchi	Via S. Giustina
Viale Cadorna	Piazza S. Gregorio
Via Calderia	Piazza S. Giusto
Via per Camaiore - fino LOS. "3 Cancelli N	Via S. Lucia
Corte Campana	Via S. Marco
V. A. Cantore	Piazza S. Maria
Viale Carducci	Piazza S. Maria Forisportam
Piazza del Carmine	Piazza S. Martino
Via Carignani	Piazza S. Michele
Via F. Carrara	Via S. Paolino
Via dei Carrozzeri	Piazza S. Onirico
Via C. Castracani	Piazza S. Salvatore
Via A. Catalani	Via Saladini
Via della Cavallerizza	Via F. Sandei
Via Cavour	Via C. Sardi
Via Cenami	Piazza Scalpellini
Via F. Cervi	Via dello Stadio
Via del Chiasso	Via T. Strocchi
Piazzale prospiciente Via del Chiasso loc. "Alle Capanne"	Via Tagliate - S. Anna
Piazza Cittadella	Via di Tiglio
Via Matteo Civitali - prolungamento da incrocio Via del Brennero a incrocio	Via Tirassegno - fino all'incrocio con Via Cavalletti
Via Salicchi	Via P. Togliatti
Piazza dei Cocomeri	Piazza P. Togliatti
Piazza del Collegio	Via Tonelli
Corte Compagni	Via A. Vallisneri
Piazza della Concordia	Piazza XX Settembre
Piazza Curtatone	Via delle Ville - S. Marco
Via Da Denominare - prolungamento Via Luporini fino al raccordo con Via Pisana e Via Einaudi	Via V. Emanuele
	Interno Porta V. Emanuele
	Via V. Veneto
	Piazzale Verdi

ALLEGATO C – AMBITI SPECIALI

- Piazza Anfiteatro
- Piazza S. Michele

Premessa

L'insieme degli oggetti legati allo svolgimento di attività "economiche" costituisce un importante elemento di riqualificazione dell'immagine urbana.

La sistemazione dell'oggettistica connessa a tali attività sono soggette ad autorizzazione nei modi previsti dai regolamenti vigenti.

Per questo particolare ambito urbano, per l'omogeneità di Piazza Anfiteatro (chiamata anche Piazza del Mercato) e per la particolarità del contesto intorno all'Anfiteatro, si è preferito riferirsi ad una normativa particolareggiata che affronti in modo coordinato tutti gli aspetti che incidono sull'immagine e la qualità dello spazio urbano, in particolare modo per gli aspetti legati alle funzioni economiche.

Art. 1 - Occupazione del suolo

1. Le occupazioni del suolo pubblico all'interno dell'invaso dell'Anfiteatro devono avere carattere di provvisorietà.
2. Viene individuata una zona della piazza denominata "fascia di occupazione temporanea", entro la quale le richieste di occupazione di suolo pubblico potranno trovare accoglimento.
3. Tale zona dovrà considerarsi dedita ad occupazioni del suolo pubblico esclusivamente per le attività di somministrazione di alimenti e bevande interne alla piazza.
4. La zona così definita ha una profondità di ml 6 a partire dalla canaletta di scolo delle acque meteoriche, a sua volta distante ml. 5 dai fabbricati, verso il centro della Piazza e si sviluppa tutto intorno con andamento ad anello.
5. Tale fascia di occupazione dovrà interrompersi in corrispondenza degli ingressi pubblici, in modo da lasciare libero l'accesso e anche la visuale dell'intero Anfiteatro; inoltre, in ciascuno dei 4 quadranti così costituiti, individuati come porzione di anello tra due ingressi pubblici, dovrà ricavarsi un passo di larghezza minima ml. 1,20 tra le singole occupazioni.
6. La fascia come sopra individuata è riservata agli esercizi aventi diritto e non solo sul rispettivo fronte ma anche davanti ad esercizi che non hanno diritto ad occupare suolo pubblico.
7. E' prescritta l'installazione di ombrelloni aventi dimensione di ml 6 nel senso radiale della piazza in conseguenza di quanto definito al precedente punto 4. Vista la particolare forma geometrica delle occupazioni di suolo pubblico all'interno della piazza è consentita l'installazione di ombrelloni anche di forma non quadrata o rettangolare e di superficie superiore a mq. 25, in deroga a quanto previsto in via generale nell'Allegato D alla lettera a), comma 4, sezione "Coperture".
8. Niente può essere installato o applicato o semplicemente appoggiato nella fascia tra le facciate degli edifici e la canaletta di scolo di cui al precedente punto 4.
9. L'ufficio che rilascia le concessioni, sentito l'ufficio competente in materia di decoro urbano, pianificherà le occupazioni con congruo anticipo rispetto all'inizio dei periodi stagionali, sulla base delle domande presentate a quel momento.

10. E' vietato concedere concessioni di suolo pubblico senza il preventivo parere dell'ufficio competente in materia di decoro urbano.
11. Nel caso di manifestazioni di carattere generale o pubblico autorizzate le occupazioni di suolo pubblico di cui all'articolo precedente dovranno temporaneamente arretrarsi in modo da lasciare la possibilità di organizzare e svolgere la manifestazione in base alle necessità che essa stessa richiede.
12. Gli androni di accesso alla piazza devono sempre risultare liberi da ingombri, sia fissi (cestini portarifiuti, cassonetti, ecc.) che mobili (panche, biciclette, ecc.).

Art. 2 - Arredi relativi all'occupazione del suolo pubblico

1. Pur applicandosi all'interno dell'area oggetto della presente regolamentazione il regolamento per le occupazioni di suolo pubblico per le attività economiche, di cui questa appendice ne costituisce parte integrante, la particolarità del contesto interessato rende necessaria l'applicazione di norme specifiche.
2. All'interno dell'Anfiteatro e della via dell'Anfiteatro e piazza Scalpellini, le occupazioni di suolo pubblico con oggettistica (es. i porta-cartoline, mensole, porta-oggetti) non sono consentite; per questi elementi dovranno adottarsi soluzioni che non ingombrino il suolo pubblico e neppure i fronti degli edifici.
3. All'interno dell'invaso della piazza Anfiteatro non sono consentiti né il montaggio di strutture fisse o infisse al suolo, né alcun tipo di recinzione delle occupazioni di suolo pubblico. Le differenziazioni di più occupazioni devono avvenire con elementi di modesto impatto ambientale mediante impiego degli schemi per delimitazioni parziali, realizzate con fioriere in cotto.
4. Le tende e le tettoie di tipo fisso devono essere rimosse eccezion fatta per le sole tettoie storicamente documentate e di pregio architettonico o artistico, che devono essere tenute in buono stato di conservazione.
5. La copertura delle occupazioni del suolo pubblico deve avere colorazione chiara di cui al regolamento per le occupazioni del suolo pubblico per le attività economiche in vigore.

Art. 3 - Elementi incongrui

1. Sono da considerarsi elementi incongrui e quindi non consentiti:
 - a. quelli indicati nelle tavole grafiche allegate al progetto di riqualificazione approvato con delibera G.M. n. 355 del 12.10.2001 (tavv. n. 3.0, 3.1, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3), ed ogni altro elemento in contrasto con i regolamenti in materia di arredo urbano.
 - b. gli apparecchi illuminanti ingressi e vetrine, di qualsiasi tipologia; eventuali carenze di illuminazione potranno essere risolte con l'integrazione della pubblica illuminazione che dovrà tenere conto di una maggiore valorizzazione dei piani terra dei fabbricati.
 - c. Fioriere, mobiletti, bacheche, sulle facciate o davanti ai fabbricati interni alla piazza, e comunque ogni altra fioriera al di fuori di quelle autorizzate ai sensi dell'art. 2.3.
2. Non rientrano nella definizione di elementi incongrui di cui al presente articolo quegli elementi a corredo di manifestazioni temporanee autorizzate.

Art. 4 - Tende esterne

1. Non è consentita l'installazione di tende.

Oggetto e definizioni

1. Il presente allegato disciplina le occupazioni di suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico), con elementi di arredo, realizzate dai soggetti individuati dal Regolamento per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, dai gestori degli esercizi turistici del settore alberghiero e dai gestori delle attività commerciali al dettaglio di fiori e piante nonché di noleggio di cicli a tutela dello spazio pubblico e dell'unitarietà degli interventi.
2. Ai fini dell'applicazione del presente allegato si intende per “arredo” (o “elementi di arredo”) l'insieme (o parte) degli elementi e delle strutture mobili che completano e migliorano funzionalmente e formalmente lo spazio esterno ad un'attività commerciale in sede fissa.
3. Gli arredi ammessi sono quelli di seguito individuati e secondo le tipologie contenute negli schemi grafici allegati.
4. Le tipologie indicate nella campionatura possono essere integrate, modificate e/o sostituite con delibera di G.M.

Disposizioni generali

1. Gli arredi ammessi:
 - a) devono possedere requisiti di agevole asportabilità e nessun elemento potrà essere infisso nella pavimentazione;
 - b) non possono includere disegni, scritte, simboli, pubblicità, ad eccezione del marchio o logo della ditta e del nome dell'esercizio;
 - c) non devono danneggiare le pavimentazioni pubbliche.
2. Le occupazioni qui disciplinate devono garantire il rispetto della normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
3. Gli arredi devono essere conformi alle tipologie indicate nelle campionature grafiche ed eventuali proposte alternative devono essere autorizzate dall'Ufficio competente in materia di decoro urbano.
4. E' fatto divieto di esporre merce esternamente agli esercizi ad eccezione dei negozi di piante e fiori e delle attività di noleggio biciclette e simili. Giornali cartoline calendari, riviste e libri possono essere esposti esternamente all'esercizio solo nei contenitori espositivi di cui al presente allegato.

Delimitazione dell'area concessa

1. Per la delimitazione delle aree concesse sono ammessi elementi esclusivamente appoggiati al suolo. L'ufficio competente in materia di decoro potrà prescrivere la perimetrazione dell'area occupata mediante infissione di borchie nella pavimentazione o altro idoneo accorgimento.
2. In presenza di pedana è obbligo recingere su tre lati in modo continuo l'area con pannelli ancorati alla struttura ovvero con fioriere.

3. I pannelli devono essere realizzati in acciaio e vetro trasparente (nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza nei luoghi pubblici) secondo lo schema presente negli allegati anche ad altezza variabile mediante pannelli scorrevoli. Salvo quanto previsto dall'art. 18 comma 7 del Regolamento, dal 15.3 al 15.11 di ogni anno l'altezza dei pannelli dovrà essere inferiore a 160 cm e dal 16 novembre al 14 marzo di ogni anno l'altezza massima è cm. 200. In ogni caso deve intercorrere una apertura minima tra il pannello e l'eventuale copertura pari a cm. 20 considerata anche l'eventuale mantovana (balza) della copertura.
4. Qualora l'occupazione interessi anche il margine di strade aperte al transito veicolare, la stessa dovrà essere protetta ed adeguatamente segnalata.
5. Nei casi consentiti di occupazione di stalli di sosta: a) è obbligatoria una delimitazione trasversale con pannelli o fioriere che deve essere posizionata ad una distanza minima di mt. 0,50 dagli eventuali stalli contigui; b) gli arredi devono essere posizionati all'interno della striscia longitudinale. In presenza di marciapiede di larghezza m. 3,5 o superiore non è concedibile l'utilizzazione di stalli di sosta.
6. Fatto salvo quanto sopra, nelle zone soggette a vincolo paesaggistico:
 - a) i pannelli delimitatori devono avere le caratteristiche previste negli schemi allegati oppure essere approvati secondo la procedura di cui al punto 2 delle "Prescrizioni particolari per le zone soggette a vincolo paesaggistico";
 - b) non sono ammessi teli a tamponamento verticale dell'area, nemmeno ripiegati o raccolti agli angoli in posizione di inattività.

Occupazione di marciapiedi con arredi

1. L'occupazione di marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza purché rimanga totalmente libera da ogni impedimento una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di ml. 2,00.
2. Nelle zone soggette a vincolo paesaggistico, in via Borgo Giannotti e in località Ponte a Moriano, lungo la strada statale n. 12 del Brennero, l'occupazione dei marciapiedi è ammessa a condizione che sia garantita una zona adeguata e totalmente libera da ostacoli o da interferenze di larghezza minima di ml. 1,50 atta a consentire il passaggio pedonale. In caso di mancanza di marciapiede è consentita l'occupazione in aderenza al fabbricato, nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada.

Contenitori espositivi

1. I contenitori per esporre giornali, cartoline, calendari, riviste e libri, sono autorizzati sulla base di un progetto di allestimento e secondo i criteri sotto riportati e avendo riguardo agli schemi allegati.
2. Il contenitore non deve ostacolare il passaggio dei pedoni, né frapporsi alla vista ed al godimento di elementi architettonici, di particolari decorativi di edifici o di pregevoli visuali architettoniche d'insieme.
3. Non possono essere autorizzati più di quattro contenitori e gli stessi devono essere collocati secondo una delle seguenti modalità:

- a) a muro, ai lati dell'ingresso, con distacco da terra di almeno metri lineari 0,50 e sporgenza massima di 35 cm, con esclusione d'impiego di portali in pietra e di elementi architettonici e di decoro della facciata;
- b) ai lati dell'ingresso dell'esercizio, su espositori mobili appoggiati su suolo, in aderenza al muro, con ingombro massimo come da scheda grafica allegata salvo misura inferiore se indicata dall'ufficio competente in materia di mobilità per motivi legati alla circolazione stradale.
4. I contenitori devono essere realizzati in metallo e tinteggiati in colore grigio antracite.
 5. L'esposizione esterna di giornali (cd. locandine) è consentita con espositori, chiusi e mobili, secondo le tipologie indicate nella tavola allegata in numero non superiore a quattro per ogni esercizio.
 6. Tutti gli elementi di arredo di cui ai precedenti comma devono essere rimossi al momento della chiusura giornaliera.
 7. Non sono consentite esposizioni esterne a muro di contenitori su edifici vincolati ai sensi del Decreto Legislativo n° 42/2004.

Pedane

1. Le pedane non sono ammesse salvo particolari e motivate deroghe da concedere esclusivamente qualora il suolo pubblico non sia utilizzabile diversamente.

Fioriere

1. Le fioriere in aderenza ai prospetti sono consentite, nei limiti geometrici e di posizione di cui al successivo comma 4 lett. d), per qualsiasi attività commerciale e per le attività ricettive, con esclusione degli affittacamere.
2. L'ingombro delle fioriere deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso, Forze di Polizia, dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti e di trasporto pubblico.
3. Le piante messe a dimora devono essere mantenute ben curate e potate, non devono sporgere oltre l'area di occupazione autorizzata e devono essere tempestivamente sostituite in caso di ammaloramento.
4. Le fioriere rotte o in cattivo stato di conservazione devono essere rimosse.
5. Fatto salvo quanto sopra nelle zone soggette a vincolo paesaggistico:
 - a) le fioriere dovranno essere di tipologia omogenea per ogni viabilità compresa tra due incroci;
 - b) le tipologie consentite sono quelle indicate negli schemi allegati, realizzate in cotto o metallo (ghisa o ferro) verniciato color grigio antracite, contenenti essenze sempreverdi, salvo soluzioni particolari secondo la procedura di cui punto 2 delle "Prescrizioni particolari per le zone soggette a vincolo paesaggistico";
 - c) è vietato l'utilizzo di fioriere in materiale plastico di scarso pregio (ad esempio: tipo leggero color simil-cotto o nero, nonché quelle dotate di illuminazione propria);

d) dove l'occupazione è limitata alla posa in opera di sole fioriere e comunque in strade di ridotta larghezza, potranno essere installate solo fioriere in cotto, in acciaio colore grigio antracite o in materiale plastico di qualità approvato dall'ufficio competente in materia di decoro urbano, preferibilmente a forma semicircolare, a muro, localizzate ai lati dell'accesso, aventi sporgenza massima di 40 cm salvo misura inferiore se indicata dall'ufficio competente in materia di mobilità per motivi legati alla circolazione stradale;

e) non sono ammesse fioriere appese ai muri, fatto salvo progetti organici approvati dall'Amministrazione.

Tavoli e sedie

1. L'occupazione di suolo pubblico con tavoli, sedie è consentita solo per le attività economiche ai sensi del vigente regolamento "Sugli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande", per quelle soggette ad apposito regolamento in materia di attività commerciale e artigianale e per le attività ricettive alberghiere.
2. Fatto salvo quanto sopra per le zone soggette a vincolo paesaggistico i tavoli e le sedie:
 - a) dovranno avere la struttura portante in metallo, legno, ghisa, con esclusione di materiali plastici. I colori consentiti sono quelli indicati negli schemi allegati, senza necessariamente rispettare gli abbinamenti proposti. Le sedie di tipo "F" di cui alla tavola allegata non sono ammesse in via Fillungo, piazza Anfiteatro, piazza S. Frediano, piazza S. Michele, piazza Napoleone, piazza S. Giovanni e piazza del Giglio.
 - b) le tovagliette a copertura dei tavoli dovranno essere in tinta monocromatica eventualmente con piccoli disegni decorativi, in toni pastello o nei colori indicati per le coperture.
 - c) potranno essere autorizzate soluzioni che si distinguono per appropriato design e qualità dei materiali, anche diverse da quelle indicate negli schemi grafici allegati, da approvarsi da parte dell'ufficio competente in materia di decoro urbano.

Coperture

1. Le occupazioni di suolo pubblico possono essere coperte da ombrelloni mentre soluzioni alternative saranno esaminate dall'ufficio competente in materia di decoro urbano, che si riserverà di valutarne l'ammissibilità, in base alle caratteristiche architettoniche ed al loro inserimento nel contesto ambientale.
2. L'occupazione di suolo pubblico con ombrelloni, è consentita solo per le attività economiche ai sensi del vigente regolamento "Sugli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande", per quelle soggette ad apposito regolamento in materia di attività commerciale e per le attività ricettive alberghiere ma la proiezione al suolo degli ombrelloni non deve superare i limiti dell'area data in concessione salve le eccezioni di cui agli ambiti speciali.
3. Le punte delle stecche degli ombrelloni devono avere un'altezza minima dal suolo di ml. 2,20 e gli stessi devono essere chiusi in caso di forte vento.
4. Fatto salvo quanto sopra nelle zone soggette a vincolo paesaggistico:
 - a) è consentita la copertura delle aree concesse con ombrelloni a sostegno centrale o laterale di forma quadrata o rettangolare con superficie massima mq. 25 salvo deroghe motivate per forme

diverse e superfici maggiori da valutarsi per singoli casi, non infissi nella pavimentazione e con supporto preferibilmente di sostegno centrale;

b) gli ombrelloni, sia all'interno della stessa occupazione che nel caso di più occupazioni contigue, devono essere della stessa tipologia e colore.

c) la struttura portante deve essere in legno o metallo.

d) la copertura non può essere di materiale plastico ma in tela impermeabilizzata nei colori di cui agli schemi grafici allegati.

e) nel caso in cui siano installate tende a muro non possono essere installati ombrelloni, salvo l'esistente della stagione estiva 2018.

Illuminazione

1. Nel Centro Storico non sono consentite forme di illuminazione alternative a quella pubblica, aventi lo scopo di far risaltare le attività commerciali mediante l'apposizione di corpi illuminanti sovrastanti le aperture o posti lateralmente a vetrine ed ingressi, ad eccezione delle soluzioni indicate nella tavola allegata per l'illuminazione delle aree di occupazione.
2. Nelle zone esterne al Centro Storico è consentita l'illuminazione senza le limitazioni di cui al precedente comma 1 ma il progetto di allestimento dovrà tenere conto dell'impatto ambientale nelle zone soggette a vincolo paesaggistico e delle norme di sicurezza della circolazione stradale.
3. In assenza di coperture è ammessa l'illuminazione mediante lampioni di forma semplice come da schema grafico allegato con illuminazione a incandescenza, vetro di protezione satinato e in numero non superiore a 4.
4. Gli impianti devono essere realizzati e certificati secondo la normativa vigente.
5. Fatto salvo quanto sopra previsto l'immissione di fasci luminosi sull'area pubblica antistante l'esercizio è soggetta ad espressa autorizzazione e non può in ogni caso interessare la carreggiata stradale.

Panchine

1. L'installazione di panchine, di tipologie conformi a quelle allegate, è consentita solo per le attività economiche ai sensi del vigente regolamento "Sugli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande", per le gelaterie artigianali e le attività ricettive alberghiere. Saranno ammesse soluzioni tipologiche differenti autorizzate dall'ufficio competente in materia di decoro.
2. Non possono essere installate panchine in piazza del Giglio, piazza Napoleone piazza S. Frediano, piazza S. Michele.

Condizionamento termico

1. E' consentita l'installazione di corpi riscaldanti e/o raffreddanti all'interno del perimetro delle occupazioni.

2. Gli impianti di refrigerazione con uso di acqua polverizzata o simili non sono consentiti nel centro storico; dove consentiti devono rispettare le norme vigenti in materia di igiene e sanità pubblica e non devono arrecare danno o fastidio a terzi.
3. Gli impianti devono essere realizzati e certificati secondo le normative vigenti.

Altri arredi

1. Sono inoltre consentiti elementi di arredo necessari per il servizio quali cestini portarifiuti, posacenere da terra, carrelli da ristorazione di piccole dimensioni, da coordinare con il più generale arredamento al fine di creare il minor impatto visivo possibile.
2. Per le attività di pubblico esercizio è consentita l'esposizione al massimo di due menù.
3. Nelle zone soggette a vincolo paesaggistico i menù dovranno essere esposti su struttura tipo leggìo in acciaio o legno e/o con installazione di bacheche asportabili appese a lato dell'ingresso, entrambe le soluzioni in formato massimo ISO 216 A3 orizzontale o verticale.
4. Devono essere espressamente autorizzati, altri elementi di arredo o di servizio all'attività comprese le lavagne anche bifacciali, della misura massima di cm 100x70.
5. Non sono consentite esposizioni esterne a muro di menù su edifici vincolati ai sensi del Decreto Legislativo n° 42/2004.



Divieti

1. Sono vietate le occupazioni di suolo pubblico nel tratto di via Fillungo compreso tra via dell'Anfiteatro e via Roma (eccetto slarghi e piazzette), in piazza del Giglio per una fascia di 8 ml. dal fronte principale del Teatro del Giglio, via Roma, via S. Croce, via del Battistero, via Cenami, via Vittorio Veneto nel tratto tra piazza Napoleone e corso Garibaldi, fatte salve le concessioni già in essere alla data del 15/11/2018, se riproposte dal medesimo concessionario.
2. Non sono mai consentiti rivestimenti murali (quali a titolo esemplificativo: cannicci, steccati).



Prescrizioni particolari per le zone soggette a vincolo paesaggistico

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli precedenti nelle zone a vincolo paesaggistico è sempre vietata l'esposizione di qualsiasi tipo di merce sui prospetti come ad esempio capi d'abbigliamento, tappeti, canovacci, souvenir nonché pannelli che non si configurino come insegne autorizzate o menù. Sono altresì vietati arredi diversi da quelli individuati dal presente allegato quali ad esempio botti, carretti e pannelli elettronici.
2. Nelle zone soggette a vincolo paesaggistico potranno essere consentite, dall'ufficio competente in materia di decoro urbano in accordo con la locale Soprintendenza, soluzioni diverse dagli schemi allegati che si distinguano per design e qualità dei materiali.
3. Nel caso di occupazioni contigue gli interventi richiesti dovranno assumere un aspetto uniforme con riguardo alla sistemazione planimetrica, altimetrica, della colorazione, delle coperture e della pavimentazione.
4. E' sempre vietata l'immissione di fasci luminosi sull'area pubblica antistante l'esercizio.

Espositori mobili







Portacartoline tipo



Tav. 1


Espositori fissi di cartoline e giornali




Tav. 2

Espositori fissi di cartoline e libri

Espositori di libri e cartoline
di tipo sospeso (fisso o girevole)






Collocazione espositori





Tav. 3

Delimitazioni



Schemi dispositivi



Note:


Materiale: la struttura dovrà essere realizzata in acciaio dipinto con vernici color antracite

Possibilità di elementi ad altezza variabile
(In tal caso uniformità di altezza almeno per ogni lato)





Tav. 4

Delimitazioni




Schemi dispositivi





Note:

Materjall: la struttura dovrà essere realizzata
In ferro dipinto con vernici color antracite





Tav. 5



Schema dispositivo per delimitazioni parziali realizzate con fioriere



superficie libera per passaggio pedonale ¹⁵⁰





Sistemazione fioriere decorative



Tav. 6

Schema dispositivo per delimitazioni parziali realizzate con fioriere




Tav. 7

Schema dispositivo per delimitazioni parziali realizzate con fioriere in metallo





superficie libera per passaggio pedonale

150




fioriere in metallo




h. max. cm 150

Tav. 8

Panchina tipo





In acciaio verniciato
grigio antracite
In acciaio con
listelli di legno




Tav. 9

Tavoli e sedie - Tipo "A"



Tipologia dei piani



Note:



Il tavolo e' costituito da una struttura
In ferro o ghisa con il piano in marmo.

La sedia, in legno o metallo, sarà nei colori
nero, antracite, verde o in legno naturale scuro.




Tav. 10

Tavoli e sedie - Tipo "B"



Tipologia del piani



Note;



Il tavolo e' costituito da una struttura
In ferro o ghisa con il piano in marmo.

La sedia, in legno o metallo, sarà nei colori
nero, antracite, verde o in legno naturale scuro.




Tav. 11

Tavoli e sedie - Tipo "C"



Tipologia del piani



Note:



Il tavolo e' in alluminio o acciaio,
lucido o satinato.

La sedia presenta una struttura in alluminio o
acciaio, lucido o satinato, ed un rivestimento
tipo molino nei colori bianco, avorio, beige,
moka, verde, grigio e rosso mattone.




Tav. 12

Tavoli e sedie - Tipo "D"



Tipologia dei piani





Note:

Il tavolo e la sedia sono in metallo
di colore nero, antracite o verde.



Tav. 13

Tavoli e sedie - Tipo "E"




Tipologia dei piani




Note:

Il tavolo e la sedia sono in metallo
di colore nero, antracite o verde.



Tav. 14

Tavoli e sedie - Tipo "F"




Note:

Il tavolo, in metallo, può essere nei colori nero, antracite o verde.


La sedia dovrà essere in metallo nei colori sopra indicati ed in legno.

Sedia non ammessa in alcune zone del Centro Storico (vedi normativa).




Tav. 15

Copertura a sostegno centrale



Forma consentita



Colori consentiti



	Belge Riferimento Pantone 4545 U
	Terra Cotta Riferimento Pantone 471 U
	Terra di Siena Riferimento Pantone 470 U
	Verde Riferimento Pantone 5545 U

Note:

la tela degli ombrelloni dovrà essere in tinta unita e non presentare scritte ad eccezione della tipologia e/o del nome dell'esercizio sulla mantovana




Tav. 16

Collocazione corpi illuminanti



Tav. 17

Copertura a sostegno laterale



Colori consentiti

	Belge Riferimento Pantone 4545 U
	Terra Cotta Riferimento Pantone 471 U
	Terra di Siena Riferimento Pantone 470 U
	Verde Riferimento Pantone 5545 U

Tav. 18